

CLXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 GENNAIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	5915
Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa:	
PRESIDENTE	5915
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Adeguamento delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato (205)	5916
PRESIDENTE	5916, 5917, 5918, 5919, 5923, 5925, 5926, 5929, 5931, 5932, 5933, 5936, 5937, 5940
CARONITI	5916, 5923
DE MARTINO ALBERTO	5917, 5925, 5926
CAVALLARI	5918, 5919, 5922, 5923, 5928, 5937, 5940
COLITTO	5918, 5925, 5938
PETRILLI, <i>Relatore</i>	5919, 5922, 5926, 5928, 5930, 5931, 5933, 5938
PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i>	5922, 5929, 5930, 5932, 5934, 5935, 5939
WALTER	5923
LOMBARDI RUGGERO	5923
LATANZA	5925, 5926
CARAMIA	5926
GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA	5927
CORBINO	5928
CAPPUGI	5929
ROVEDA	5930, 5932, 5935, 5936, 5940
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	5924
Chiusura della votazione segreta:	
PRESIDENTE	5924
Risultato della votazione segreta:	
PRESIDENTE	5924
Disegni di legge (Presentazione):	
PACCIARDI, <i>Ministro della difesa</i>	5941
PRESIDENTE	5941
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	5941

La seduta comincia alle 16.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Biagioni, Guggenberg, Pignatelli e Molinaroli.

(*Sono concessi*).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE comunica che la III Commissione permanente (Giustizia) nella sua riunione di ieri, in sede legislativa, ha approvato i disegni di legge:

« Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità ». (266);

« Norme per il funzionamento degli uffici giudiziari ». (280).

A sua volta, la VI Commissione permanente (Istruzione), nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, ha approvato i disegni di legge:

« Norme transitorie per la retrodatazione delle nomine a straordinario nelle Università nei confronti di professori la cui assunzione in ruolo fu ritardata perché celibi ». (268);

« Mantenimento in servizio, per gli anni 1947-48 e 1948-49, del personale direttivo e insegnante degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo ». (*Approvato con una modificazione*) (269);

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

« Esenzioni ed agevolazioni fiscali a favore della Fondazione museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano ». (272);

« Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale bibliografico, didattico e scientifico, istituito presso il Ministero della pubblica istruzione ». (Approvato con modificazioni). (284).

**Seguito della discussione del disegno di legge :
Adeguamenti delle pensioni per il personale
civile e militare dello Stato. (205).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato.

Fu convenuto ieri che, lasciando in sospeso l'articolo 5-bis, proposto dagli onorevoli Pesenti e Cavallari, avremmo discusso gli articoli 15-bis, 16-bis e 20-bis; che si riferiscono allo stesso argomento e che trovano, secondo il parere dell'onorevole Relatore, condiviso dalla Camera, più opportuna sede in questo titolo.

L'articolo 15-bis, presentato dall'onorevole Caroniti, è il seguente:

« Le pensioni di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani minori vengono elevate del 70 per cento rispetto all'attuale misura.

« Avvenuto il decesso o del titolare della pensione o della di lui moglie o di entrambi, l'intera quota di reversibilità sarà corrisposta a norma di legge in favore degli orfani, includendo anche nella ratizzazione quelli maggiorenni, se ne esistono, purché inabili al lavoro per infermità, e a questi ultimi verrà integralmente corrisposta la reversibilità in quote-parti, quando gli altri beneficiari ne perderanno il diritto per effetto dell'aver raggiunto la maggiore età ».

L'onorevole Caroniti ha facoltà di svolgerlo.

CARONITI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 15-bis, da me proposto, nel suo primo comma intende elevare del 70 per cento, rispetto alla misura attuale, le pensioni di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani minori.

Il richiesto aumento certamente non risolve del tutto la tragica situazione in cui si trova una famiglia a cui improvvisamente venga a mancare il capo. L'aiuto che questi dà è di immenso valore, poiché spesso il pensionato, preoccupandosi in precedenza del suo

caso, riesce a trovare un'altra occupazione per migliorare il modesto tenore di vita che gli consente il trattamento di quiescenza. L'aumento da me proposto, infatti, è diretto a permettere un leggero sollievo alla famiglia, priva del suo capo, ed a farle giungere un altro po' di ossigeno.

Il secondo comma dell'articolo 15-bis intende porre riparo, anche se in ritardo, a quanto ha fatto il fascismo coi suoi poteri dittatoriali. Infatti, il fascismo abrogò una parte della legislazione sulle pensioni senza giustificato motivo, tolse il diritto di beneficiare della corresponsione alle categorie previste dal regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, e cioè agli orfani maggiorenni degli impiegati statali, inabili a qualsiasi lavoro per infermità e nullatenenti. Le necessità economiche dello Stato fascista non potevano giustificare la soppressione di alcune categorie di pensioni — come, ad esempio, quelle previste dal regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, che pure il fascismo soppresse col regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 — lasciando in vita altre, perché la funzione di ogni pensione è di natura squisitamente alimentare e non è lecito, quindi, privare gli aventi diritto di un sia pur modesto mezzo di vita.

Né il pretesto allora addotto, di non gravare il debito vitalizio dello Stato, era fondato, perché quella categoria di pensioni traeva origine (come tutte le altre, del resto, concesse a titolo alimentare) dal Monte pensioni, al quale confluivano le aliquote mensili, versate dal lavoratore statale, unitamente ad altrettante che erano versate dallo Stato al medesimo istituto.

È chiaro, quindi, che si doveva o sopprimere tutte le pensioni a carattere alimentare o non sopprimerne alcuna, anche per non determinare sperequazioni di trattamento tra pensionato e pensionato; ma non si aveva il diritto di fare la parte del leone verso poveri orfani minorati, poiché non solo li si truffò indegnamente, ma, per di più, si utilizzò il risparmio così ottenuto per erogare pensioni a benemeriti della cosiddetta « causa fascista ». Se una soppressione si vuole mantenere, questa deve essere limitata alle pensioni concesse per motivi che non siano quelli strettamente alimentari; altrimenti si va contro il più elementare diritto della persona umana, e si violano, non mettendoli in pratica, i principi ideologici affermati nella Costituzione.

La difesa della stabilità del bilancio non può esser pretesto per sopprimere il diritto alla nutrizione che era assicurato da speciali

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

categorie di pensioni, che non erano già concesse dallo Stato come beneficenza, bensì erogate su di un monte formato con successivi versamenti mensili dell'avente diritto.

Gli orfani minorati dei lavoratori statali devono aver concesso, dallo Stato democratico, il ripristino delle loro pensioni ingiustamente soppresse. Non è nemmeno giustificabile l'operato postumo dello Stato, allorché ha fatto concedere agli orfani minorati, in luogo della soppressa quota di reversibilità, un assegno mensile da parte di un'opera di assistenza, l'E. N. P. A. S., nella misura di circa 30 lire al giorno, equivalenti al prezzo di 300 grammi, circa, di pane al libero mercato.

Del resto, in virtù di quale diritto si continua a non corrispondere agli orfani maggiorenni minorati la pensione? Non certo alla luce dell'articolo 38 della Costituzione, il quale vuole che il minorato sia mantenuto ed assistito. È onesto, quindi, che venga dato all'orfano ciò che era dell'orfano.

L'articolo 15-*bis* va approvato integralmente nei due commi da me proposti: va approvato e votato, perché è un atto di giustizia che a voi si chiede, un atto di vera giustizia a favore delle vedove e degli orfani minori e minorati. Onorevoli colleghi, io fo appello al vostro buon senso, alla vostra comprensione e, soprattutto, alla vostra coscienza.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Martino Alberto e Troisi hanno presentato il seguente articolo 16-*bis*:

« La misura delle pensioni di reversibilità, in favore delle vedove e degli orfani minori, quale risulta dall'attuale trattamento, viene elevata al 60 per cento.

« Alle vedove dei pensionati non aventi diritto alla reversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, o perché il matrimonio fu celebrato durante la quiescenza, viene esteso il trattamento di reversibilità di cui sopra.

« Le pensioni indirette spettanti alle vedove, con figli minori, degli impiegati civili e militari dello Stato, quando esse siano morte o vengano a morire, sono reversibili integralmente ai loro figli minori fino al raggiungimento della maggiore età oltre quella già per loro prevista.

« Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purché sia provato che erano a carico dell'impiegato, che siano inabili a qualunque lavoro e nullatenenti ».

L'onorevole De Martino ha facoltà di svolgerlo.

DE MARTINO ALBERTO. Per quanto riguarda l'aumento delle pensioni alle vedove ed ai figli orfani minori, mi associo a quanto brillantemente ha detto l'onorevole Caroniti.

Vi è; poi, il doloroso caso delle vedove di pensionati che non hanno compiuto il biennio di matrimonio, il cui matrimonio fu celebrato durante la quiescenza; chiedo che venga esteso anche ad esse il trattamento di reversibilità di cui sopra, che oggi la legge vieta. Mi si potrebbe obiettare che si lascerebbe la porta aperta ad eventuali abusi; io rispondo: mettiamo un limite, ma accordiamo la reversibilità delle pensioni a queste vedove che ben possono chiamarsi dame della croce rossa, perché, evidentemente, un uomo che prende moglie a 67 o a 68 anni, lo fa — e voi, certo, ben mi comprendete — principalmente per essere assistito (*Si ride*). Ed è ingiusto che queste donne, dopo 15 o 20 anni di matrimonio, alla morte del marito, rimangano in mezzo alla strada senza mezzi di sussistenza, mentre, per evitare abusi, si potrebbe stabilire che il matrimonio deve essere avvenuto entro 5 anni dal collocamento a riposo.

Quando, nel 1919, io fui nominato membro della Commissione per la riforma del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato (presieduta dall'onorevole Ciappi), ottenni, per quel che riguardava le pensioni, che fosse approvata una disposizione per accordare la reversibilità ai figli inabili al lavoro ed alle figlie nubili non abili al lavoro e nullatenenti. Quest'articolo, che fu da me consigliato ed inserito nella legge delle pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, vige tuttora in quella Amministrazione; per analogia, le altre Amministrazioni dello Stato adottarono la stessa norma: ma il beneficio, poi, è stato soppresso ed ora abbiamo una Amministrazione che ancora ammette al godimento di questo beneficio e altre Amministrazioni che, invece, non lo consentono. Si è sostituito l'E. N. P. A. S., con vitalizi irrisori, come ha detto l'onorevole Caroniti, di due o tre mila lire al mese. Ecco perché io chiedo, come ho chiesto allorché facevo parte della Commissione per il trattamento del personale delle Ferrovie dello Stato, che ai figli orfani dei pensionati di tutte le amministrazioni sia estesa nuovamente questa favorevole disposizione. Infatti, l'emendamento dice: « Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purché sia provato che erano a carico dell'impiegato, che siano inabili a qualunque lavoro e nullatenenti ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

Debbo anche richiamare l'attenzione della Camera sul trattamento di pensione che viene fatto ai figli orfani minorenni; essi hanno una pensione equivalente al 33 per cento della pensione del padre, ma, quando muore anche la madre, lo Stato toglie la pensione di reversibilità del 50 per cento da essa goduta. Ora, è mai possibile che proprio quando questi orfani hanno maggiore bisogno di assistenza e di studiare, quando più essi hanno bisogno di cure, debbano vivere con una pensione del 33 per cento? Nel caso della morte della madre io ritengo che sia opportuno conservare agli orfani anche quel 50 per cento di reversibilità che percepisce la madre come pensionata.

La spesa non è eccessiva, e non credo che mi si possa opporre il martirio dell'articolo 81 della Costituzione, perché non si tratta di somme forti, mentre' credo sia giusto ed umano che il Governo venga incontro a questi poveri disgraziati.

PRESIDENTE. A questo articolo 16-*bis* gli onorevoli Cavallari, Capalozza, Amendola Pietro e altri hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« In deroga a quanto disposto dal regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, allorché due coniugi siano entrambi impiegati dello Stato, è ammesso il cumulo integrale della pensione diretta della vedova con quella di reversibilità dovuta per la morte del marito ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di illustrarlo.

CAVALLARI. Lo stato attuale della legislazione fa sì che, nel caso in cui due coniugi siano impiegati dello Stato, ed uno dei due muoia, al coniuge superstite spetti non tutta la pensione di reversibilità, ma solo una parte. Questa è una evidente iniquità, a mio parere, perché si presta a questo contrasto: che la impiegata statale, vedova di un impiegato statale, percepisce solo una parte della pensione del marito; se, invece, fosse stata la vedova di un milionario le sarebbe toccato intero il patrimonio del marito.

Quello che ho esposto molto brevemente confido possa indurre all'approvazione dell'emendamento che ho proposto e non ritengo necessario dilungarmi su altre considerazioni, quale, ad esempio, il diritto che il lavoratore ha alla pensione e l'impossibilità di derogare a questo diritto da parte dello Stato. Il lavoratore ha diritto alla pensione non solo per sé, ma, in caso di morte, anche per la famiglia, perché in quel famoso contratto di lavoro, (del quale ebbi a far cenno nei miei precedenti

interventi) che è stato stipulato fra il pubblico impiegato e lo Stato, vi era tacita o espressa la clausola, da parte del lavoratore, che egli avrebbe avuto diritto, durante l'esercizio della sua attività, ad aver retribuito il suo lavoro e assicurata la tranquillità sulla sorte sua e della sua famiglia, nel caso che egli fosse morto dopo aver prestato un determinato numero di anni di servizio.

Ed un altro profilo che ci conferma sempre più nella convinzione di quanto poco equo sia lo stato attuale della legislazione in proposito, è che gli impiegati dello Stato lasciano, durante il loro servizio, delle trattenute che servono per formare, se pure non totalmente, quella somma che sarà poi loro corrisposta durante il collocamento in pensione. Orbene, se costoro hanno lasciato queste trattenute, non è giusto che lo Stato le incameri, sia pure parzialmente, sol perché il coniuge superstite è impiegato dello Stato.

Per queste ragioni, invito la Camera ad approvare l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto il seguente articolo 20-*bis*:

« L'assegno di reversibilità è elevato al 60 per cento della pensione spettante al dante causa ».

Ha facoltà di illustrarlo.

COLITTO. Questo articolo 20-*bis* da me proposto ha lo stesso sostanziale contenuto degli articoli che sono stati testé illustrati con competenza e dottrina dagli altri colleghi. Anche a me sembra che la scomparsa del titolare della pensione coniugato non riduca alla metà le esigenze di vita del coniuge superstite. Di qui, la necessità di elevare l'assegno di reversibilità. In quale misura? Io ho proposto nel mio articolo 20-*bis* che sia elevato dal 50 per cento fissato dalle leggi in vigore, al 60 per cento. In questo il mio articolo si diversifica dagli articoli proposti dai colleghi i quali propongono che l'assegno di reversibilità sia elevato dal 50 al 70 per cento. Io ho fiducia che, per ragioni evidenti di equità, la Camera approvi questo mio articolo.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Vi è un altro articolo aggiuntivo 20-*bis* che ho proposto insieme con alcuni colleghi.

PRESIDENTE. Rimanemmo ieri d'accordo che esso si intendeva assorbito dalle precedenti votazioni le quali preclusero la discussione sull'adeguamento che fu definito automatico.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

CAVALLARI. Scusi, onorevole Presidente, ma ritengo che non sia stato esattamente interpretato il senso del mio articolo, il quale intende riferirsi ad altre provvidenze.

PRESIDENTE. L'articolo 20-bis, presentato dagli onorevoli Pesenti, Cavallari, Gullo, Pino, Bottonelli, Sacchetti, Diaz Laura, Bergamonti, Bianco, Semeraro Santo, è del seguente tenore:

« Tutte le agevolazioni concesse all'impiegato in attività di servizio competono anche al pensionato ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di illustrarlo.

CAVALLARI. L'articolo 20-bis stabilisce che le provvidenze accessorie spettanti all'impiegato competono anche al pensionato, e non concerne, pertanto, gli automatici adeguamenti delle pensioni. Infatti il mio emendamento riguarda tutte quelle agevolazioni — il libretto ferroviario e l'assistenza sanitaria, per esempio — di cui godono gli impiegati dello Stato e che essi perdono quando vanno in pensione.

Il carattere umanitario delle nostre richieste sta in questo: io penso che non sia opportuno e non sia umano negare ai funzionari, che hanno per 40 e più anni della loro vita servito lo Stato con fedeltà, con attività ed intelligenza, queste piccole agevolazioni e le altre che io qui non mi dilungherò ad elencare.

Vi è poi una ragione che definirei di carattere economico: noi non dobbiamo considerare queste particolari concessioni come un di più che lo Stato vuole elargire agli impiegati in attività di servizio, ma dobbiamo ritenere — così come io fermamente ritengo — che esse siano state corrisposte agli impiegati in quanto si riteneva che fossero indispensabili per poter integrare — dirò così — in natura, non in danaro, il magro stipendio che essi percepivano in attività di servizio.

Si è cioè riconosciuto che gli impiegati, con lo stipendio percepito, non potessero permettersi di viaggiare quel tanto che ciascuno è costretto a viaggiare per necessità di servizio o familiare, né che potessero far fronte ai prezzi dei medici e delle medicine; e pertanto, invece di dar loro una quota suppletiva di retribuzione in danaro, si è preferito pagarli in natura, concedendo loro un certo numero di tagliandi per riduzioni ferroviarie, oppure facendoli fruire delle prestazioni gratuite di medici e della distribuzione di medicine.

Orbene, se questa considerazione si è fatta nei riguardi dell'impiegato in servizio, se non si è ritenuto che l'impiegato in servizio, con lo stipendio che egli allora percepiva, potesse assumersi l'onere di adempiere a queste spese indispensabili e non voluttuarie, a maggior ragione noi dobbiamo fare analoghe considerazioni per il pensionato, il quale va incontro, con la quiescenza, non già ad un miglioramento del suo trattamento, bensì ad un peggioramento, in quanto l'assegno di pensione rappresenta appena una quota dello stipendio percepito in attività di servizio. Per questi motivi noi abbiamo proposto l'articolo aggiuntivo 20-bis.

PRESIDENTE. Chiarito così anche questo ultimo emendamento, prego l'onorevole Relatore di esprimere l'opinione della Commissione sui quattro emendamenti testé svolti.

PETRILLI, *Relatore*. Il primo emendamento è quello che reca le firme degli onorevoli Cavallari e Pesenti; in esso vi sono due elementi che bisogna attentamente e distintamente considerare: infatti, per la prima parte di esso: « Alle vedove dei pensionati la pensione verrà corrisposta nella misura del 70 per cento di quella spettante al diretto beneficiario », noi ci troviamo, come materia, nel campo di quella disciplina che è materia dell'attuale disegno di legge, il quale tende a portare un aumento al trattamento economico dei pensionati dello Stato.

Come competenza, quindi, in riferimento a quanto ho premesso ieri, che vi era cioè tutta una serie di emendamenti che mi sembravano esulare dai limiti della materia che il disegno di legge intendeva regolare, possiamo dire di essere, per questa parte, nei limiti della materia trattata dal disegno di legge stesso.

Quanto al merito, ricordo che l'assegno della pensione di reversibilità, in base al testo unico del 1895, era computato nella misura di un terzo di quello spettante al marito. Successivamente questa misura del terzo è stata portata al cinquanta per cento, così che, quando vi sono figli, tale pensione può giungere sino al 75 per cento.

Ora, nel caso presente, si propone di aumentare questo cinquanta per cento al sessanta, così che, quando vi siano figli, esso possa elevarsi sino all'85 per cento. Faccio presente che, in base all'attuale disegno di legge, vi sarà, anche per le vedove, un sensibile aumento, perché i benefici che stiamo per approvare conducono ad un aumento che, in taluni casi, può raggiungere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

una misura superiore anche al 100 per cento, come ho detto nella mia relazione. Ma debbo anche aggiungere che questa situazione va ulteriormente migliorando. Per i pensionati futuri, infatti, — per coloro, cioè, che sono attualmente dipendenti dello Stato in servizio attivo — è previsto un miglioramento che si aggira dal 40 all'80 per cento, in ragione inversa del grado, mentre, come ho già detto, per i già pensionati l'aumento è notevolmente superiore.

Non sembra, quindi, che sussista quell'urgenza che l'emendamento proposto farebbe intravedere, proponendo di aumentare la misura delle pensioni di reversibilità dal 50 al 60 per cento, proprio nel momento in cui il beneficio che verranno a ricevere le vedove e gli orfani dei pensionati è già tutt'altro che trascurabile. Debbo aggiungere — ho il diritto ed anche il dovere di ritenere che la Camera abbia non meno di me sensibilità per le sorti del bilancio dello Stato — che l'elevare dal 50 al 60 per cento queste aliquote porterebbe, per il bilancio dello Stato, un onere di circa tre miliardi, mentre, elevandole dal 50 al 70 per cento, il maggior onere per lo Stato sarebbe di circa sei miliardi.

Ora, la Camera si renderà pienamente conto perché io, a nome della maggioranza (per lo meno) della Commissione finanze e tesoro, non possa aderire a questa prima parte dell'emendamento 5-bis degli onorevoli Pesenti, Cavallari ed altri, sia perché, ripeto, questa proposta non mi sembra urgente, sia perché l'accoglimento di essa importerebbe un ulteriore e grave onere per il bilancio dello Stato.

Vi è una seconda parte dell'emendamento 5-bis, laddove cioè si parla di estendere la reversibilità anche alle sorelle nubili a carico od ai collaterali inabili al lavoro del pensionato, su cui occorre soffermarsi per valutare un elemento assolutamente nuovo: qui non siamo soltanto in materia di aumenti di pensioni ma si tratta, invece, di estendere la concessione della pensione di reversibilità a categorie che, fino ad ora, non sono state prese in considerazione dalle leggi. Quindi, siamo fuori dai limiti di competenza a cui ci vincola il disegno di legge in esame. Questa proposta potrà formare oggetto di esame in altra occasione, in altro momento, quando si tratterà di rivedere interamente la legislazione sulle pensioni.

Faccio presente, però, che l'espressione « collaterali inabili al lavoro » è una espressione giuridicamente molto elastica.

CAVALLARI. Se accetta il concetto ci possiamo mettere d'accordo sull'espressione.

PETRILLI, *Relatore*. Ho voluto fare questa osservazione affinché, quando verrà il momento di rivedere la legislazione in atto, non si abbia a presentare la possibilità di concedere la pensione a tutti i collaterali dato che, procedendo sulla linea collaterale, si può, attraverso i nipoti e i pronipoti, arrivare sin dove non esistono più i gradi minimi di successione legittima.

Per queste ragioni non posso accettare l'emendamento 5-bis.

Veniamo ora all'emendamento 15-bis. Dovrei, dopo quanto detto, respingere il primo comma dell'emendamento Caroniti a *fortiori*, ma vorrei — poiché non desidero semplicemente respingerlo sia pure motivandone le ragioni di carattere giuridico e finanziario — dare all'onorevole Caroniti una risposta che lo persuada, poiché egli non propone di elevare l'attuale misura della pensione di reversibilità al 60 o al 70 per cento, ma, addirittura, di elevarla del 70 per cento. Vorrei domandare all'onorevole Caroniti se si è reso conto che, aumentando del 70 per cento le pensioni di reversibilità, si finirebbe col fissare la misura di queste pensioni al disopra di quelle dirette.

Ora, io trovo che sarebbe abbastanza singolare concedere al pensionato 100 e, quando l'avente diritto è morto, concedere, invece, alla vedova e ai figli più di 100 poiché, come ho detto, l'attuale pensione di reversibilità può arrivare al 75 per cento, ma se aggiungiamo 75 a 70, noi arriveremmo a cifre enormi, il che mi pare che sia fuori dai limiti del ragionevole.

CARONITI. Come si arriva a ciò?

PETRILLI, *Relatore*. Le ho detto come ci si arriva: faccia il conto.

Per il secondo comma devo ripetere le osservazioni premesse ieri e ripetute poco fa: anche qui non si resta in tema di aumento di trattamenti economici, ma si tratta della introduzione di nuovi principi nell'ordinamento giuridico che regola le pensioni civili e militari dello Stato. Qui abbiamo addirittura una specie di fidecommesso, se così è possibile dire, anzi, una specie di accrescimento per usare una espressione che è ancora più tecnicamente appropriata. Morendo il *de cuius*, la pensione si trasferisce alla vedova, morendo la vedova si trasferirebbe ai figliuoli, ed avremmo proprio quel diritto di accrescimento che è ben noto istituto di diritto privato, come, per esempio, nell'usufrutto. Si vorrebbe, così, introdurre nel rapporto di pensione, che è di diritto pubblico, il diritto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

di accrescimento. Ora, non soltanto non posso accettare questo sistema perché esso esula dall'economia del disegno di legge, ma non lo potrei accettare neppure se discutessimo la riforma dell'ordinamento giuridico delle pensioni civili e militari. Perché, ammettendo l'accrescimento, non si sa più dove si va a finire con le pensioni che, non dimentichiamolo, sono un assegno alimentare a favore di colui che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato e che, per considerazione di umanità e di rispetto dell'istituto familiare, si estendono anche alla moglie e ai figli: ma l'estensione deve essere sempre fatta con determinate proporzioni. Quindi dichiaro e confermo di non poter accettare l'emendamento Caroniti.

Veniamo all'articolo 16-bis degli onorevoli De Martino e Troisi. Il primo comma è simile a quello dell'onorevole Cavallari ed eleva la quota di reversibilità al 60 per cento. Valgono qui le medesime considerazioni già fatte per la proposta del collega Caroniti, per lo meno quelle della non urgenza.

Quanto alle ragioni di carattere finanziario, esse sono le medesime già esposte a proposito dell'emendamento dell'onorevole Cavallari.

Quanto al secondo comma, che riguarda il diritto alla reversibilità delle vedove che attualmente non ne godono per mancanza del biennio di matrimonio o perché il matrimonio è stato celebrato durante la quiescenza ecc., ritengo che anche questa sia un'innovazione che dovrebbe essere arretrata non nel settore economico, ma in quello giuridico: bisognerebbe, in altri termini, concedere le pensioni a categorie che oggi non ne possono fruire. E questo non possiamo farlo, perché dovremmo rivedere tutta la legge sulle pensioni, mentre è da escludere che se ne possa rivedere solo questo o quell'aspetto per fare una specie di mosaico poco coordinato e tutt'altro che organico.

Del resto, bisogna ricordare che la situazione del pensionato si consolida, si cristallizza — per ciò che riguarda il trattamento economico, si capisce — al momento della cessazione dal servizio. E, difatti, anche le disposizioni comprese nel capo secondo del presente disegno di legge hanno riguardo alla situazione giuridica consolidatasi al momento della cessazione dal servizio, perché l'aggiornamento, che è il contenuto pratico della perequazione, si opera tra la situazione giuridica consolidatasi al momento della cessazione dal servizio e la situazione giuridica attuale: parità di grado, parità di anzianità nel grado ecc. E questo un canone

fisso e inderogabile che è alla base di tutte le leggi in materia: e, per conseguenza, il legislatore non può occuparsi degli avvenimenti verificatisi dopo quella data.

Se perciò il pensionato si è sposato successivamente alla cessazione dal servizio, non può la moglie — rimasta poi vedova — accampare un diritto alla reversibilità della pensione che ha già cominciato a decorrere quando ancora non esisteva il vincolo matrimoniale.

Per quanto riguarda le vedove che abbiano sposato un impiegato dello Stato che abbia già 50 anni di età, ma che sia morto prima del biennio del matrimonio, si tratta di una disposizione appositamente diretta ad impedire il verificarsi di matrimoni fatti unicamente o quasi unicamente per speculare sulla pensione. (*Commenti*).

Questo principio potrà essere più o meno buono, più o meno accettabile, ma si trova nell'ordinamento legislativo vigente e non vi si può derogare.

Ripeto che quando noi rivedremo tutta la legislazione dell'istituto delle pensioni, potremo ritornare anche su questo e su altri punti; ma non mi pare che, in sede di esame di un disegno di legge il quale intende soltanto migliorare il trattamento economico vigente, si possa estendere il trattamento economico dei pensionati a categorie che oggi non godono di tale beneficio.

Quanto al terzo comma dell'emendamento De Martino, abbiamo anche qui un diritto di accrescimento integrale: per le ragioni già accennate non posso accettarlo.

Il quarto comma tende ad estendere il beneficio della pensione a categorie che oggi non se ne avvantaggiano, cioè ai maggiorenni inabili al lavoro. Ho già accennato i motivi della impossibilità di siffatte estensioni.

Le ragioni per le quali non accetto l'emendamento 20-bis dell'onorevole Colitto sono le medesime di quelle già esposte in relazione al primo comma dell'emendamento 16-bis degli onorevoli De Martino e Troisi.

C'è ora l'emendamento Cavallari: « Tutte le agevolazioni concesse all'impiegato in attività di servizio competono anche al pensionato ». Qui siamo al di fuori della *sedes materiae* in ogni caso, perché non soltanto si tratta di estendere ad altre persone il beneficio, ma si tratta di estendere benefici che non sono neppure di carattere economico.

CAVALLARI. Sono di carattere economico!

PETRILLI, *Relatore*. Almeno, non di carattere finanziario. Infatti, si tratta, per esempio, di estendere il beneficio di ottenere

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

le case I. N. C. I. S., o la riduzione ferroviaria, ed altri ancora.

Ora, qui non possiamo, con una frase così generica — « tutte le agevolazioni concesse all'impiegato in attività di servizio competono anche al pensionato » — estendere tali benefici senza renderci neppure conto di quello che effettivamente comporta l'applicazione di questo articolo, perché si tratterebbe di incidere in settori che ora sfuggono alla nostra valutazione; d'altronde, questo articolo potrà essere riproposto in altre occasioni. Ma ritengo, onorevole Cavallari, che non sia possibile proporre un emendamento così generico. Quando si tratterà, eventualmente, di modificare la legge sull'I. N. C. I. S., sarà il caso allora di proporre che l'I. N. C. I. S. conceda il beneficio dell'alloggio anche ai pensionati; quando si tratterà di discutere del regolamento ferroviario, allora si potrà anche proporre un emendamento relativo all'estensione della riduzione ferroviaria anche ai pensionati. Ma dirlo in modo generico, senza che né il Parlamento, né il Governo si possano render conto di quello che si concede attraverso questa formula così ampia, non mi pare veramente che sia né opportuno e neppure ragionevole, perché vi possono essere delle agevolazioni che sono fatte proprio *intuitu officii*, in relazione, cioè, all'espletamento di quelle funzioni che competono per dovere all'impiegato in attività di servizio e non si può trasportare, senz'altro, puramente e semplicemente, senza limitazioni, nel campo del diritto di quiescenza una agevolazione che sia inerente alla natura ed alle caratteristiche del rapporto di impiego.

Per queste ragioni sono contrario all'accoglimento dell'articolo 20-bis dell'onorevole Cavallari.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del tesoro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Ho ascoltato con interesse estremo, e credo altrettanto abbia fatto la Camera, le considerazioni dell'onorevole Relatore, così complete, così ispirate ad una visione sistematica della materia.

A nome del Governo mi limito a far mie le considerazioni dell'onorevole Petrilli e ad associarmi senza riserve alle sue conclusioni.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Il Relatore non ha espresso il suo parere sul mio emendamento relativo al cumulo della pensione della vedova con

quella di reversibilità dovuta per la morte del marito.

Non so se il suo silenzio si debba interpretare come accettazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il suo parere in proposito.

PETRILLI, *Relatore*. Questo emendamento tocca l'istituto giuridico e finanziario del cumulo di emolumenti.

Dico subito che il principio del cumulo, nella nostra legislazione, è escluso per gli impiegati dello Stato, in relazione alla eventualità di più stipendi ed è esplicitamente vietato dall'articolo 93, se non ricordo male, del regio decreto-legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato del 30 dicembre 1923, n. 2960, il quale dice che con lo stipendio corrisposto dallo Stato non è cumulabile nessun altro stipendio o, comunque, nessun assegno a carattere continuativo corrisposto dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da qualsiasi altro ente di diritto pubblico di cui lo Stato sia sovventore.

Quindi, in materia di rapporto di impiego in attività, è esclusa esplicitamente la possibilità del cumulo; è esclusa anche la possibilità del cumulo di due pensioni dirette. Qui si introduce la possibilità del cumulo di una pensione diretta e di una pensione di reversibilità. Ora, è già una eccezione che la legislazione sulle pensioni fa, permettendo un cumulo parziale con la pensione di reversibilità, purché questa sia opportunamente ridotta. Abbiamo, quindi, una situazione che è già di favore nella legge, una eccezione già molto importante di fronte all'istituto della non cumulabilità né delle pensioni né degli stipendi. Ammettere, invece, che si possa cumulare per intero la pensione diretta e la pensione di reversibilità, mi pare che significhi proprio voler distruggere il principio della non cumulabilità che pur così fermamente e solennemente è ribadito nella nostra legislazione.

Ma, del resto, io non vedo neppure la necessità di accogliere l'emendamento dell'onorevole Cavallari sotto un profilo di giustizia, perché, se la pensione è assegno alimentare, allorché vi è una pensione diretta si deve pure ritenere che attenuare la misura della pensione di reversibilità non sia poi contrario a principi di giustizia, ma, anzi, conforme a detti principi. Non si deve dare molto ad uno solo per poi lesinare quello che si deve agli altri che hanno soltanto o pensione diretta o pensione di reversibilità.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

Se vogliamo compiere vera opera di giustizia, dobbiamo contemperare le esigenze dell'uno e le esigenze dell'altro, senza abbondare eccessivamente in concessioni per casi che non meritano, mi pare, tutta quella urgente e grave considerazione che meritano invece altre situazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del tesoro ha facoltà di esprimere il proprio parere in proposito.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Concordo con l'onorevole Relatore.

CARONITI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARONITI. Vorrei chiarire l'interpretazione che ha dato l'onorevole Presidente della Commissione. Io parlo di un « aumento del 70 per cento rispetto all'attuale misura » ciò che corrisponde al 70 per cento del 50 per cento, e quindi si riduce all'85 per cento.

PRESIDENTE. Cioè sull'aumento del 50 per cento aggiungere il 70 per cento di questo (ossia un altro 35 per cento) e quindi un totale di 85 per cento.

PETRILLI, *Relatore*. Ma corrisponde a quello che ho detto io perché, siccome la pensione della vedova può raggiungere il 75 per cento, aumentando questo del 70 per cento si va oltre il cento per cento. Le pensioni di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani minori possono, secondo la legislazione attuale, giungere al 75 per cento. Questo è fuori dubbio. Se noi le eleviamo del 70 per cento arriviamo al 120 per cento, cioè più della pensione diretta. È questione di matematica!

PRESIDENTE. Onorevole Caroniti, ella dovrebbe allora accettare la dizione dello emendamento che dice « nella misura del 70 per cento di quella spettante al marito ».

CARONITI. Accetto questa dizione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Nell'articolo aggiuntivo Caroniti, se noi intendiamo il primo comma nella forma: « viene corrisposta nella misura del 70 per cento di quella corrisposta al marito », veniamo ad assorbire il 5-bis dell'onorevole Cavallari.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Propongo di porre in votazione il mio emendamento, e di votare per divisione l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Caroniti. Chiedo ciò in quanto ritengo che il mio emendamento sia il più lontano dal progetto in discussione, perché comprende,

oltre la vedova e gli orfani, anche le sorelle e i collaterali.

PRESIDENTE. Il suo secondo articolo 5-bis non riguarda gli orfani, perché parla delle vedove dei pensionati, delle sorelle nubili a carico e dei collaterali inabili al lavoro. Quindi, questi emendamenti si intersecano a vicenda. Perciò, propongo di prendere a base l'emendamento Caroniti a cui si aggiungerà, come emendamento aggiuntivo, il suo: « alle sorelle nubili o ai collaterali inabili al lavoro e a carico ».

Successivamente, si aggiungerà il secondo comma dell'emendamento De Martino, perché parla delle vedove che non hanno diritto alla reversibilità per non aver compiuto il biennio. Infine si aggiungerà quello relativo al cumulo integrale e l'altro sulle agevolazioni concesse.

CAVALLARI. Nel caso che l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Caroniti non fosse approvato, allora non verrebbe messa in votazione nemmeno l'aggiunta contenuta nel mio emendamento riguardante le sorelle e i collaterali.

PRESIDENTE. Evidentemente; perché, se non si riconosce questo beneficio ai diretti eredi (vedova e orfani), molto meno lo si riconoscerà ai collaterali. Comunque, faremo la votazione per divisione.

Procederemo alla votazione dell'articolo 15-bis proposto dall'onorevole Caroniti, il quale ne ha così modificato il primo comma:

« Le pensioni di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani minori saranno corrisposte nella misura del 70 per cento di quella spettante al diretto beneficiario ».

Se tale comma sarà approvato, porrò in votazione l'emendamento aggiuntivo Cavallari:

« nonché alle sorelle nubili o ai collaterali inabili al lavoro conviventi a carico ».

WALTER. Chiedo la votazione per appello nominale sul primo comma.

PRESIDENTE. Chiedo se la richiesta di votazione per appello nominale è appoggiata.

(È appoggiata).

LOMBARDI RUGGERO. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo ora se la richiesta di votazione a scrutinio segreto è appoggiata.

(È appoggiata).

A termini di Regolamento, prevale la votazione a scrutinio segreto.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul primo comma dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Caroniti:

« Le pensioni di reversibilità a favore delle vedove e degli orfani saranno corrisposte nella misura del 70 per cento di quella spettante al diretto beneficiario ».

(Segue la votazione).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito gli onorevoli Segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul primo comma dell'articolo 15-bis proposto dall'onorevole Caroniti:

Presenti e votanti	286
Maggioranza	144
Voti favorevoli	131
Voti contrari	155

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata — Amadei Leonetto — Amadeu Ezio — Ambrico — Amendola Pietro — Arcaini — Arcangeli — Artale — Audisio — Avanzini — Azzì.

Balbi — Baglioni — Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bazoli — Belloni — Bellucci — Bensi — Bernardi — Bernardinetti — Bersani — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bosco Lucrelli — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci — Bulloni.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carron — Caserta — Casoni — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Codacci Pisanelli —

Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corona Giacomo — Costa — Cotani — Cotellessa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Caro Gerardo — Delle Fave — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Palma — Diecidue — Di Mauro — Donatini — Ducci. Emanuelli.

Fabriani — Fadda — Faralli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Pietta — Fina — Firrao Giuseppe — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fuschini.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Toniotti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giannini Olga — Giolitti — Giordani — Girolami — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grazia — Greco Paolo — Grifone — Grilli — Guadalupi — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria.

Helper.

Imperiale — Improta — Invernizzi Gabriele.

Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longoni — Lozza — Lucifredi.

Magnani — Malvestiti — Maniera — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marconi — Marengi — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Gaetano — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Maxia — Mazza Crescenzo — Menotti — Merlomi Raffaele — Micheli — Migliori — Momoli — Monterisi — Montini — Moro Francesco.

Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Pajetta Giuliano — Pallenzona — Paolucci — Parente — Pastore — Pella — Pelosi — Pera — Perlingieri — Pertusio — Petrilli — Piasenti Paride — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatone — Pirazzi Maffioli — Poletto — Ponti — Puccetti. Quarello.

Raimondi — Rapelli — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Mario — Riva — Rivera — Roselli — Roveda — Rumor — Russo Carlo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stella — Stuardi — Sullo.

Tambroni — Tarozzi — Terranova Corrado — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Tollo — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Truzzi Ferdinando — Tudi — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valenti — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Veronesi — Vetroni — Vicentini Rodolfo — Viola — Visentin Angelo — Viviani Luciana — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Bettinotti — Biagioni — Borsellino.
Carratelli — Castellarin.
Di Leo — Dominedò.
Ferrandi — Ferraris Emanuele.
Guerrieri Filippo — Guggenberg.
Lazzati.
Mancini — Molinaroli — Mondolfo — Mussini.
Nitti.
Petrucci — Pignatelli.
Simonini — Spataro.
Treves — Troisi.
Viale — Vigo.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Adeguamento delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato. (205).

PRESIDENTE. Debbo, ora, porre in votazione il primo comma dell'articolo 16-bis dell'onorevole De Martino, che invece del 70 per cento propone il 60 per cento e che suona così:

« La misura delle pensioni di reversibilità, in favore delle vedove e degli orfani minori, quale risulta dall'attuale trattamento, viene elevata al 60 per cento ».

Come la Camera ha inteso, anche questo emendamento non è accolto né dalla Commissione, né dal Governo.

Onorevole Colitto, io considererei, in questo, assorbito il suo.

COLITTO. Senz'altro.

PRESIDENTE. Pertanto, pongo in votazione il primo comma dell'emendamento De Martino sostanzialmente identico a quello dell'onorevole Caroniti, con la sola differenza della riduzione al 60 per cento.

(Non è approvato).

Ritengo debba ora esser posto in votazione l'ultimo comma dell'articolo dell'onorevole De Martino, del seguente tenore:

« Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni, purché sia provato che erano a carico dell'impiegato, che siano inabili a qualunque lavoro e nullatenenti ».

(Dopo prova e controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Onorevole Cavallari, dato il risultato della votazione, è evidente che cade la sua aggiunta relativa alle sorelle nubili o ai collaterali inabili al lavoro.

Pongo ora in votazione il secondo comma dell'articolo De Martino, che riguarda una questione particolare, cioè la questione delle vedove a cui non spetta il diritto di reversibilità per mancanza del biennio di matrimonio.

Onorevole De Martino, ella insiste?

DE MARTINO ALBERTO. Sì, insisto.

LATANZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATANZA. Onorevoli colleghi, il secondo comma dell'emendamento De Martino riguarda il caso delle vedove dei pensionati non aventi diritto alla reversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio o perché il matrimonio fu celebrato successivamente alla cessazione dal servizio.

In proposito, siccome ritengo doveroso da parte di ogni deputato rappresentare all'Assemblea le esigenze che pervengono dalla periferia, desidero qui sottolineare il seguente caso, che mi sembra degno della massima attenzione.

L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato contempla il caso del pensionato che abbia contratto matrimonio dopo il 50° anno di età e non abbia trascorso i due prescritti anni dalla data del matrimonio a quella di cessazione dal servizio: la moglie, qualora gli sopravviva, non avrà diritto alla pensione di reversibilità. Questo dice, in sostanza, l'articolo citato.

Si è verificato il caso di un operaio delle ferrovie dello Stato il quale non ha potuto compiere questo prescritto biennio per un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

infortunio sul lavoro, a seguito del quale gli è derivata una infermità grave e permanente. È evidente l'enormità di una simile disposizione ed io credo che una esigenza di così alta giustizia sociale debba trovare comprensione da parte dell'Assemblea, da parte del Governo e della Commissione. Proporrèi, quindi, di apportare la seguente modifica a questo comma: « Alle vedove dei pensionati non aventi diritto alla reversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio viene esteso il trattamento di reversibilità di cui sopra quando il pensionato non abbia compiuto il biennio per infortunio sul lavoro o altra causa di forza maggiore ».

PRESIDENTE. Onorevole Latanza, leggendo il suo testo ci si potrebbe domandare come un infortunio impedisca di compiere il biennio di matrimonio. (*Commenti*). La mia interruzione tende ad esortarla a spiegare meglio i termini dell'emendamento da lei proposto.

LATANZA. Intendevo dire « biennio di servizio ». Io non ho fatto altro che apportare una modifica al secondo comma dell'emendamento De Martino: ripetendomi dico che ritengo che questo caso possa trovare la massima comprensione da parte del Governo, della Commissione e di tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole De Martino, quanto appare dai termini del suo emendamento, esso si riferisce alle vedove il cui marito sia morto prima che si compissero due anni dal matrimonio celebrato.

DE MARTINO ALBERTO. Sì, perfettamente: oppure che abbiano compiuto il biennio dopo il collocamento a riposo.

PRESIDENTE. Quindi la questione dell'onorevole Latanza è del tutto diversa.

DE MARTINO ALBERTO. L'Italia non ha vissuto una vita regolare dal 1910 fino al 1943-44, perché vi sono state guerre che si sono susseguite ad altre guerre e, quindi, una quantità di funzionari dello Stato, richiamati alle armi, non hanno avuto la possibilità di formarsi una famiglia. Questo specialmente è avvenuto per gli ufficiali dell'esercito, per quelli della dogana e per gli impiegati coloniali. Gli ufficiali dell'esercito, per molte ragioni, sono andati in riserva — o in posizione ausiliaria, se si tratti di ufficiali della marina — giovanissimi: a 50 anni, a 48 anni, a 44 anni. Ora, molti di essi hanno sentito il bisogno, una volta eliminati dall'esercito per le diverse leggi che ci sono state, di costituirsi una famiglia.

Perché vogliamo negare loro il diritto di costituirsi una famiglia? Dico negar loro il diritto, giacché non possono evidentemente farlo sapendo che lasceranno la moglie senza pensione. È a questo concetto che si ispira il secondo capoverso del mio articolo aggiuntivo 16-bis.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

PETRILLI, *Relatore*. Ho già spiegato le ragioni per le quali non è possibile che vengano concesse pensioni di reversibilità quando il matrimonio è successivo all'atto di collocamento in pensione. E ciò perché non si può tener conto di atti intervenuti posteriormente alla rescissione del rapporto di impiego; questi fatti sono, per così dire, a carico o a vantaggio del pensionato e non è ammissibile che si possa tener conto di situazioni venutesi a costituire quando il rapporto d'impiego è già stato rotto.

DE MARTINO ALBERTO. Ma è stato rotto non per volontà degli impiegati, è stato rotto per causa di forza maggiore, per motivi eccezionali: a mali estremi, estremi rimedi. Certo, se teniamo conto delle opinioni dei giurisperiti dai tempi di Papiniano ad oggi, forse, in linea di diritto, avrà ragione lei. (*Commenti*).

CARAMIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARAMIA. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento De Martino per ragioni di ordine morale e per ragioni di ordine giuridico.

Per ragioni di ordine morale, perché alcune donne, che si sposano in età piuttosto avanzata, in cui non possono più avere una prospettiva troppo rosea dinanzi a loro e che sacrificano se stesse per assistere nella vecchiaia un pensionato, hanno pure diritto ad una remunerazione sistematica del futuro.

Circa poi l'aspetto giuridico del problema l'onorevole Relatore diceva che questa legge potrà tornare in discussione e potrà essere revisionata quando si procederà al riordinamento di tutta la materia, che concerne gli stipendi e le pensioni, mentre per il momento, a suo parere, non sembra opportuno discutere intorno ad una legge così grave di conseguenze, la quale impegnerebbe il bilancio dello Stato in una misura saliente.

Ma io desidero far notare all'onorevole Relatore come anche in questo campo così delicato si possa parlare di diritto succes-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

sorio, giacché il diritto alla pensione non è in fondo che un diritto da parte del pensionato a ricevere dallo Stato non una remunerazione, ma la restituzione di ciò che egli per un periodo di anni ha annualmente lasciato, con una ritenuta da parte del Tesoro, capitalizzando così il corrispettivo, che poi viene restituito sotto forma di pensione.

Pertanto, quando l'onorevole Relatore diceva che la pensione va considerata come un assegno alimentare, ho dovuto dissentire dalla definizione che egli ha dato a questo rapporto giuridico tra pensionato e Stato, appunto perché in questa materia vi è da una parte il diritto di credito del pensionato a ricevere la pensione e dall'altra il debito dello Stato a corrisponderla.

Ora se la pensione è un diritto patrimoniale, perché non può essere compreso tra quelli trasmissibili per successione? Sentivo il Relatore che parlava di fedecommesso, di diritto di accrescimento tra eredi. Sono termini ed istituti giuridici che, effettivamente, riguardano la materia successoria. Allora, se siamo in questo campo e se questo diritto si trasmette al coniuge sposatosi in periodo di attività di servizio, ai figli minori, agli incapaci, non so vedere la ragione per la quale ne debba rimanere escluso il coniuge che si sia sposato nel periodo di quiescenza. Va rilevata questa patente ingiustizia; né può valere a tal proposito il ragionamento fatto dal Relatore, che cioè, con la quiescenza raggiunta e verificatasi, il pensionato consolida definitivamente la sua posizione giuridica ed economica e non può variarla in funzione di nuove modifiche, che possono derivare dalla contrazione del matrimonio. Il Codice civile, ai fini della determinazione dei diritti ereditari che spettano al coniuge superstite sul patrimonio del *de cuius*, non fa alcuna distinzione tra coniuge di primo letto e l'altro di secondo letto. Li mette sullo stesso piano per la identità del vincolo coniugale che si contrae. Perché il Codice delle pensioni deve usare criteri diversi? Voterò, perciò, l'emendamento del collega De Martino, che, oltre a rispondere ad esigenze di umanità — perché si metterebbero tanti poveri pensionati nella condizione di potersi sposare ed attrezzarsi così per una vecchiaia meno dolorosa e triste — serve a sanare questa situazione di ingiustizia. Lo Stato non ci rimette niente del suo; restituisce solo parzialmente ciò che il pensionato gli ha versato in 40 anni di servizio. Ritorno a dire che la pensione rappresenta il corrispettivo di una capitalizzazione di trattenute che il Tesoro ha operato

annualmente, sullo stipendio corrisposto all'impiegato. La reversibilità della pensione deve rientrare nel criterio dei beni trasmissibili all'erede più immediato ed anche al coniuge sposatosi in periodo di quiescenza.

PRESIDENTE. Vorrei cercare di chiarire le rispettive posizioni. Se non mi inganno, le questioni sono tre. La prima è prospettata dal secondo comma dell'emendamento De Martino. «Alle vedove dei pensionati non aventi diritto alla reversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio ecc.». A questo punto interviene l'onorevole Lattanza con un emendamento che in sostanza è limitativo, cioè specifica in quali casi di mancanza del biennio si possa applicare la misura proposta.

Infine c'è la seconda parte dell'emendamento De Martino che riguarda il matrimonio celebrato durante il periodo di quiescenza. Il che vuol dire che noi metteremo in votazione la prima parte del comma dell'emendamento De Martino e, a seconda dell'esito, l'emendamento Lattanza; successivamente la seconda parte del comma dell'emendamento dell'onorevole De Martino.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI CINGOLANI ANGELA MARIA. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento De Martino perché mi sembra che la proposta della reversibilità della pensione possa essere accettata, per lo meno dalla maggioranza degli onorevoli colleghi.

Io ho avuto anche molte pressioni nel senso che mi sono state fatte presenti delle situazioni che si verificano in conseguenza di questa mancanza di reversibilità delle pensioni a favore delle vedove che contrassero matrimonio quando il loro coniuge trovavasi nel periodo di trattamento di quiescenza.

Francamente io temo che l'illustre nostro Relatore si sia preoccupato un po' troppo della spesa che può rappresentare questa estensione delle pensioni.

Vorrei far presente che forse un tale aggravamento non è troppo grande. Comunque, per evitare abusi, si potrebbe limitare questo trattamento per la reversibilità della pensione alle vedove di coloro che hanno contratto matrimonio quando sono andati in pensione, a quelle che abbiano compiuto 50 anni di età all'atto del matrimonio stesso e che non godono di altra pensione.

Questo forse varrebbe ad assicurare un po' il Relatore nelle sue preoccupazioni. Quindi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

pregherei l'onorevole Relatore di voler riprendere in considerazione questo emendamento e, se possibile, andare incontro alle aspirazioni di donne che versano in tristi condizioni. Fra le altre ricordo una frase di una vedova che mi ha scritto — fra le tante — e che veramente lascia una dolorosa impressione. La frase è questa: « Si figuri in che condizioni vive una donna avanzata in età, vedova di un ex funzionario dello Stato, costretta, dopo i suoi travagliatissimi giorni, a dover stendere la mano per chiedere l'elemosina per poter provvedere alle sue necessità ».

Non è un caso singolo; purtroppo è un caso che si ripete molto sovente. E allora vediamo se sia possibile trovare una formula conciliativa.

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Dichiaro di essere contrario al secondo comma dell'emendamento presentato dall'onorevole De Martino, un po' perché esso sovverte tutta la legislazione sulle pensioni, ma soprattutto per ragioni di ordine morale. Scusate se adopero questa parola.

Noi ci troviamo di fronte a questa situazione: c'è un certo numero di vedovi, e devo informare la nostra collega signora Cingolani Guidi che purtroppo il numero dei vedovi è infinitamente minore delle vedove.

Una voce a sinistra. Perché purtroppo?

CORBINO. Perché evidentemente gli uomini sono tagliati più rapidamente delle donne dalla falce della morte (*Si ride — Commenti*).

Ora, gli uomini che oggi sono in condizioni di contrarre matrimonio o perché celibi, o perché vedovi, si possono distinguere in pensionati e non pensionati.

Tutti e due i gruppi sono oggi nelle identiche condizioni e, dal punto di vista matrimoniale, si potrebbero considerare come delle monete fuori corso. (*Si ride*). Se noi oggi alteriamo lo stato di diritto della categoria dei pensionati estendendo a favore di costoro il diritto alla reversibilità della pensione alla donna che si può sposare anche *in articulo mortis*, noi rimettiamo in valore delle monete che erano state dichiarate fuori corso; cioè, creiamo una disparità veramente notevole fra uomini che hanno gli stessi diritti e le stesse possibilità.

Quindi, atteniamoci alle vecchie consuetudini: il pensionato sappia che, se sposa, sposa a suo rischio (*Si ride*) e l'aspirante

moglie del pensionato sappia che, se sposa, non avrà niente da ottenere.

Quanto al caso presentato dal collega Lattanza, che sembra prospettare una situazione degna di considerazione, io credo che la legislazione vigente sia già sufficiente, perché è evidente che si deve escludere il caso di cessazione dal servizio per forza maggiore, indipendente dalla causa di servizio, perché allora tanto varrebbe accogliere l'emendamento De Martino, e, dove invece esiste un infortunio proveniente da causa di servizio, in quel caso la vedova, anche se non ha compiuto il biennio di matrimonio, ha diritto alla pensione privilegiata.

Mi pare, quindi, che, in questa situazione, lasciare le cose come stanno corrisponda ad un criterio che può non essere del tutto soddisfacente, rispetto a certi tipi di pensionati, ma — a mio giudizio — è importante dal punto di vista dell'assetto demografico del Paese.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Ritengo che quanto ha detto l'onorevole Corbino sia in tutto rispondente alla verità e che, se noi approvassimo così come è l'emendamento dell'onorevole De Martino, creeremmo indubbiamente una ingiustizia, così come brillantemente ed esaurientemente ha illustrato a questa Camera l'onorevole Corbino.

Ma se io sono d'accordo con l'onorevole Corbino nelle premesse, non sono d'accordo nelle conseguenze, perché, per eliminare questa ingiustizia, l'onorevole Corbino dice: « non votiamo l'emendamento De Martino ».

Io invece dico che c'è un altro modo per evitare questa ingiustizia: estendere anche ai vedovi il diritto che con tale emendamento viene riconosciuto alle vedove. (*Si ride*).

Dichiaro pertanto che voteremo a favore dell'emendamento dell'onorevole De Martino e, nel caso che quest'emendamento venga approvato, per quelle ragioni di opportunità e di giustizia messe così brillantemente in luce dall'onorevole Corbino, noi presenteremo un emendamento all'emendamento De Martino proponendo che anche ai vedovi venga estesa la provvidenza prevista per le vedove.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Relatore ad esprimere il parere della Commissione.

PETRILLI, *Relatore*. L'onorevole Lattanza si preoccupa del caso in cui la cessazione dell'impiegato dal servizio avvenga prima del compimento di un biennio dal suo matrimonio per ragioni di infortunio a causa di servizio.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

Ora, faccio osservare che questa preoccupazione non ha fondamento ai fini della votazione dell'emendamento, perché, in tal caso, si liquida la pensione privilegiata e la pensione privilegiata acquisita al marito giova anche alla moglie nel caso di morte del marito prima che si sia compiuto il biennio dal matrimonio.

Quindi non interessa votare l'emendamento Latanza, perché già l'attuale legislazione fissa il principio che quando il pensionato e l'impiegato sia collocato in stato di quiescenza per un infortunio verificatosi in occasione e a causa del servizio, egli ha diritto di liquidare la pensione privilegiata. Per il godimento della pensione privilegiata diretta e di reversibilità non ha alcuna importanza il principio che si accorda la pensione di reversibilità alla vedova soltanto quando sia sposata col *de cuius* da più di due anni dal servizio.

CAPPUGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPUGI. Quanto ha detto il Relatore è esatto per quanto si riferisce al caso di un lavoratore che muore in seguito ad infortunio sul lavoro prima che siano compiuti i due anni dal matrimonio. Però, se questo infortunio, occorso prima che siano compiuti i due anni di matrimonio, non provoca la morte, ma l'infermità, un'infermità tale che non gli permetta di rimanere in servizio, egli liquida la pensione, ma quando egli verrà a morte, la vedova non potrà avere la pensione perché non erano trascorsi i due anni prima che egli fosse andato in pensione. Quindi è un caso tutto particolare che si è verificato qualche volta nelle ferrovie dello Stato e sarebbe quindi giusto provvedere estendendo anche a questo caso la reversibilità della pensione alla vedova, il caso cioè, ripeto, di un infortunato che muore dopo due o tre anni dal suo collocamento in quiescenza pur non avendo compiuto, al momento dell'infortunio, il biennio di matrimonio prescritto.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Avevo chiesto la parola soprattutto in ordine alla proposta dell'onorevole Latanza, ma ormai hanno già osservato l'onorevole Corbino e l'onorevole Relatore che, per la più larga zona dei casi configurati dall'onorevole Latanza, l'attuale legislazione provvede a rendere opera di giustizia.

È esatto quanto dice l'onorevole Cappugi che vi sono alcuni casi che non sono ancora

sodisfatti. Ma allora ritorniamo alle considerazioni fatte ripetute volte dall'onorevole Relatore e su cui il Governo deve insistere. Noi ci troviamo davanti ad un disegno di legge che comporta adeguamenti sul piano economico. Prego l'Assemblea di considerare quanto sia estremamente pericoloso, agli effetti di quella perfezione del lavoro che desideriamo raggiungere, affrontare questioni di principio che solo possono essere discusse nel momento in cui si procederà ad una revisione organica di tutto il sistema delle pensioni. Adottare oggi il principio al quale potremmo essere trascinati da considerazioni di umanità, quale, ad esempio, quello contemplato nel secondo comma, secondo periodo, dell'emendamento De Martino, cioè di far nascere un diritto di pensione alla vedova che si è sposata dopo la cessazione del rapporto d'impiego, significa veramente compiere un salto nel buio di cui non sappiamo valutare la portata (*Commenti all'estrema sinistra*) nel quadro dell'economia generale del sistema delle pensioni, perché qui veramente sconvolgeremmo il principio per cui la pensione nasce e trae origine rispetto a quella posizione in cui si trovano l'impiegato, il funzionario, l'operaio, nel momento in cui cessano dal servizio.

Per questa ragione di ordine sistematico io, pur non nascondendomi la possibilità di riesaminare il concetto nella sede competente, e pur riconoscendo sin da questo momento che vi sono lateralmente dei casi, quali quelli indicati dagli onorevoli Latanza e Cappugi, che meritano forse di essere presi in considerazione, prego di rinviare queste osservazioni in sede più opportuna. Tutto questo a prescindere da una considerazione di copertura. L'articolo 81 ha una sua ragione d'essere che trascende i nostri desideri particolari in ordine a specifici problemi.

Ora io vorrei pregare la Camera di considerare che questo fascicoletto di emendamenti su cui discutiamo comporterebbe un onere totale superiore a quei 25 miliardi che costituiscono la copertura del disegno di legge che è stato presentato in discussione: il Governo ha, quindi, il dovere ed il diritto di richiamare noi tutti ad un senso di responsabilità prima di adottare emendamenti per i quali non esiste la copertura. Anche per questa ragione, che non è certamente secondaria, io prego la Camera di respingere l'emendamento De Martino.

PRESIDENTE. Delle tre questioni che ho testé prospettato, mi sembra che la terza abbia una preclusione logica nel caso che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

sia respinta la prima, perché è chiaro che se non si accetta il principio che abbiano diritto alla reversibilità della pensione le vedove che non hanno compiuto i due anni di matrimonio, a maggior ragione non si può concedere questo stesso diritto quando l'impiegato è già in istato di quiescenza.

ROVEDA. C'è però un caso particolare, il caso degli ufficiali della riserva che è anti-giuridico.

PRESIDENTE. Onorevole Roveda, lo illustri brevemente.

ROVEDA. Questo riguarda la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole De Martino, il quale considera giustamente il caso della reversibilità che non è concessa agli ufficiali che vengono considerati in pensione quando sono nella riserva. Questo è un caso squisitamente anti-giuridico, per il quale io spero che la Camera vorrà provvedere una buona volta, poiché mai nessuno si è interessato di sistemarlo.

Si tratta di questo: un ufficiale, raggiunti i limiti d'età prescritti dalla legge n. 369 del 1940, può venire allontanato dal servizio, per detti limiti d'età varianti da 48 anni per i tenenti ed i capitani, a 50 per i maggiori, 52 per i tenenti colonnelli, 55 per i colonnelli, 58 per i generali di brigata, e via di seguito. L'ufficiale che viene collocato nella riserva per otto anni, finché non abbia compiuto i 65 anni, non è in pensione, perché durante questi otto anni di riserva paga in conto Tesoro un contributo per la formazione della pensione del 6 per cento, come coloro che trovansi in servizio, e dopo gli otto anni della riserva continuerà a pagare il 2 per cento come tutti gli altri impiegati dello Stato, per la reversibilità che gli viene negata prima e dopo.

Questi ufficiali (e sono tanti), che sono collocati a riposo in età assai assai inferiore a quella di tutti gli altri impiegati dello Stato (65 anni), vengono a trovarsi in una posizione intermedia fra il riposo e la pensione, in quanto durante gli otto anni nei quali sono nella riserva essi possono essere chiamati in qualsiasi momento in servizio dal Ministero. Vale a dire, devono essere a completa disposizione del Ministero. Ed è per ciò che a questi ufficiali viene concessa un'indennità speciale di riserva. Ora, questa è una posizione anti-giuridica, perché questi ufficiali non sono in pensione; tanto è vero che hanno dal Tesoro, per gli otto anni della riserva, un libretto di assegni di riserva e non di pensione.

Quindi, è chiaro che non sono in pensione. Ora, perché per questi otto anni, nei quali sono nella riserva, non devono godere della reversibilità? Se questo provvedimento verrà adottato, noi legislatori potremo essere tranquillamente convinti di aver loro resa giustizia.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di esprimere il suo parere in proposito.

PETRILLI, *Relatore*. Si tratta in ogni caso di un diritto di reversibilità che si vorrebbe acquisire dalla vedova quando il marito sia morto allorché non era più in attività di servizio. Perché è fuori dubbio che lo stato di riserva non è una situazione di servizio attivo.

ROVEDA. Ma neanche di pensione.

PETRILLI, *Relatore*. È cessata l'attività di servizio. Solamente per raggiungere un certo altro limite di età vi è una situazione intermedia in cui si corrisponde una indennità di riserva. Il fatto su cui insisto è che anche questo emendamento attiene non all'adeguamento del trattamento economico di pensione, ma a una modifica dell'attuale ordinamento legislativo sull'istituto della pensione.

Ora, si tratta di situazioni, di proposte, di emendamenti, di voti, che sono molto interessanti, ma che meritano di essere studiati in modo accurato e organico affinché, se una revisione si deve fare, la si faccia in modo sistematico, non già in modo improvvisato con emendamenti che non possono avere — per la ragione evidente dell'improvvisazione — un carattere organico e sistematico.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro?

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Vorrei ancora raccomandare alla Camera l'opportunità di esaminare con tutta la calma necessaria questa materia. Non può essere questa la sede. Non vi è qui la possibilità di esaminare tutto questo. Noi crediamo di correggere delle ingiustizie in troppi casi particolari.

Una voce all'estrema sinistra. Campa cavallo!

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Io sono pronto ad ammettere che vi sono molti altri casi che non hanno la fortuna di essere presentati qui da qualcuno degli onorevoli colleghi. E allora, nel momento in cui noi ritenessimo di compiere giustizia nei confronti dei singoli casi che vengono prospettati, metteremmo nello stesso tempo in condizioni di inferiorità tutti gli altri casi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

Una ragione di sistematicità induce a riportare tutto questo nella sede competente. Quindi, mi associo con particolare calore alle raccomandazioni dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Poichè un onorevole collega ha esclamato con pittoresca ironia: «Cam-pa cavallo!» debbo ricordagli che esiste l'iniziativa parlamentare per la proposizione ed elaborazione delle leggi!

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'emendamento De Martino:

« Alle vedove dei pensionati non aventi diritto alla reversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento Lanza.

« Alle vedove dei pensionati non aventi diritto alla reversibilità della pensione, per mancanza del biennio fra la data del matrimonio e l'esonero dal servizio, viene esteso il trattamento di reversibilità, di cui sopra, quando il pensionato non abbia compiuto il biennio di servizio per infortunio sul lavoro od altra causa di forza maggiore ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione la seconda parte del secondo comma dell'emendamento De Martino: « o perché il matrimonio fu celebrato durante la quiescenza, viene esteso il trattamento di reversibilità di cui sopra ».

(Non è approvata).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo Cavallari:

« In deroga a quanto disposto dal regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, allorché due coniugi siano entrambi impiegati dello Stato, è ammesso il cumulo integrale della pensione diretta della vedova con quella di reversibilità dovuta per la morte del marito ».

(Non è approvata).

Pongo in votazione il terzo comma dell'emendamento aggiuntivo dell'onorevole De Martino:

« Le pensioni indirette spettanti alle vedove, con figli minori, degli impiegati civili e militari dello Stato, quando esse siano morte o vengano a morire, sono reversibili integralmente ai loro figli minori fino al raggiungimento della maggiore età oltre quella già per loro prevista ».

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20-bis, proposto dall'onorevole Cavallari:

« Tutte le agevolazioni concesse all'impiegato in attività di servizio competono anche al pensionato ».

(Non è approvato).

Passiamo, ora, all'articolo 7 che era rimasto sospeso ieri. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

« Per il personale delle ferrovie dello Stato, le competenze accessorie sottoposte a ritenuta per Fondo pensioni, ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, si computano, ai fini della liquidazione della pensione, sulla base dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

« Le competenze accessorie, di cui al precedente comma, agli effetti dell'applicazione della ritenuta per Fondo pensioni, continuano ad essere commisurate in una somma uguale ad un quinto dello stipendio tabellare, degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti.

« Il sussidio per una sola volta spettante alle vedove dei pensionati delle ferrovie dello Stato, non aventi diritto alla reversibilità della pensione per mancanza del biennio di matrimonio, si liquida, nel caso di intervenute modifiche nella misura degli stipendi fra la data di cessazione dal servizio e quella di morte del pensionato, prendendo per base, in sostituzione dell'ultimo stipendio integralmente goduto, il corrispondente stipendio contemplato dagli ordinamenti in vigore alla data della morte, considerato aumentato ai sensi del precedente articolo 3.

« La norma di cui al precedente comma si applica a favore delle vedove dei pensionati morti dal 1° ottobre 1948 in poi ».

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, sull'articolo 7 rimarrebbe soltanto da definire la questione della data in relazione all'emendamento precedente.

PETRILLI, Relatore. Propongo che all'ultimo comma si sostituiscano alle parole « 1° ottobre », le altre « 1° novembre ».

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, accetta?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 7 con la modificazione proposta dal Relatore.

(È approvato).

Passiamo al Capo II, Perequazione delle pensioni. Si dia lettura dell'articolo 8.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° ottobre 1948, devono essere riliquidati d'ufficio dalle Amministrazioni competenti entro il 31 dicembre 1949 con decreto ministeriale, soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti ».

PRESIDENTE. All'articolo 8 gli onorevoli Roveda, Azzi, Paolucci, Amadei, Capacchione, De Martino Francesco, Matteucci, Perrotti, Negri, Fazio Longo Rosa, Ducci e Bensi, hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituirlo col seguente:

« Le disposizioni di cui al Capo I si applicano alle pensioni ed agli assegni vitalizi temporanei o rinnovabili a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'articolo 1, a favore degli impiegati, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, liquidati od in corso di liquidazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.

« Le riliquidazioni delle pensioni, assegni vitalizi temporanei o rinnovabili conseguenti alle disposizioni di cui al comma precedente, devono essere fatte d'ufficio dalle Amministrazioni competenti con decreto ministeriale, soggetto al prescritto riscontro della Corte dei conti e per la prima applicazione della presente legge, entro il 31 dicembre 1949 ».

L'onorevole Roveda ha facoltà di svolgerlo.

ROVEDA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, con l'emendamento che ho l'onore di presentare mi propongo di perfezionare l'articolo 8 in quanto questo articolo presenta delle incompiutezze, delle improprietà e, come vedremo poi, presenta anche dei pericoli, sui quali io attiro l'attenzione della Camera.

Innanzitutto, alla quintultima riga dell'articolo 8 si legge: « devono essere riliquidati d'ufficio ». Ora, perchè esista una

riliquidazione si deve ammettere che vi sia una liquidazione. Infatti, alla seconda riga dello stesso articolo si legge: « liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato ». Ora, se sono ancora da liquidarsi a carico dello Stato, come si può usare nella quartultima riga il termine « riliquidati »? È evidente che non si può riliquidare ciò che ancora non è stato liquidato! Questa è una questione di proprietà, è un piccolo particolare che però sarebbe bene mettere a posto.

L'articolo così com'è, a mio parere, è incompleto, in quanto si parla di riliquidazioni.

Ora, da dove partono queste riliquidazioni? Con il Capo I si stabilisce il principio giuridico dal quale sorge la riliquidazione ed allora è necessario e opportuno — a mio parere — che all'inizio di questo articolo 8 venga citata il Capo I, come origine di queste riliquidazioni che di colpo, nel capo secondo della legge, noi vediamo citate.

Ed ora vengo all'altro argomento. È stata stabilita una data per la riliquidazione: 31 dicembre 1949. Io ignoro con quali criteri questa data sia stata determinata, però mi permetto far presente che le riliquidazioni delle pensioni, se vengono effettuate con la prassi normale, dovranno essere proposte dalle varie Amministrazioni alle rispettive Direzioni generali, poi alla Corte dei conti, per finire poi, nel ciclo di espletamento, alle delegazioni provinciali del Tesoro.

Considerando l'opera che dovrà compiere la sola Corte dei conti, esaminando essa un complesso di 200 (e mi sembrano già molte) riliquidazioni al giorno, essendo i pensionati oltre 400 mila, ne deriva che per queste riliquidazioni occorreranno non meno di 5-6 anni. A parte, poi, che queste pratiche dovranno andare agli uffici periferici, il che comporterà, ottimisticamente, un altro anno di tempo.

Ed allora ne consegue che, a mio parere, è impossibile che entro il 31 dicembre 1949 queste riliquidazioni possano essere effettuate. Cosa ne sorge? Intanto, sorge un immediato danno per tutte le pensioni che a quella data non saranno state conteggiate, in quanto per legge cessa con quel giorno la possibilità di riliquidarle. Ed allora una parte, un quinto o un sesto di queste pratiche sarà stata espletata e l'altra parte aspetterà un'altra legge che naturalmente ripari a questo stato di fatto.

Ora io ritengo, e mi permetto sottoporre la mia opinione all'onorevole Presidente della Commissione, che sia opportuno inserire un apposito articolo il quale provveda a questo possibile grave inconveniente che desidero far

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

presente alla Camera, in quanto che, se questa situazione venisse a verificarsi, ognuno può comprendere che quella massa di pensionati che per più o meno tempo vedrà sospeso il procedimento di riliquidazione, avrà tutto il diritto di reclamare e potrà anche far causa allo Stato per inadempienza alla legge, perché per legge questa riliquidazione dovrebbe esser completata entro il 31 dicembre 1949. Non solo: ma potrebbe anche chiedere gli interessi di mora allo Stato per tutto il tempo che non saranno devoluti questi emolumenti.

Non so come la Commissione potrà risolvere questo caso. Mi permetto di prospettare una delle varie possibilità che mi sembra semplificherebbe tutto il lavoro: che si provvedesse, con apposito articolo, ad esempio, al decentramento delle riliquidazioni. Ho detto che mi sembra semplice, giacché basterebbe venissero predisposte delle apposite tabelle, dei prontuari semplicissimi da cui si potessero rilevare: l'età, il grado, la pensione massima spettante dopo il quarantesimo anno di servizio per conteggiare i quarantesimi.

Contemporaneamente, i pensionati interessati dovrebbero presentare alle delegazioni del Tesoro i decreti di pensione loro rilasciati dai competenti Ministeri con tali dati; le delegazioni del Tesoro potrebbero espletare in tempo relativamente breve il lavoro inerente alle riliquidazioni; e di questa possibilità posso far fede, poiché ho sufficienti informazioni per affermarlo. Le delegazioni del Tesoro dovrebbero avere facoltà, per legge, di corrispondere le nuove pensioni (riliquidazioni provvisorie) e man mano trasmettere le pratiche al Ministero del tesoro ed alla Corte dei conti per l'operazione di riscontro e di controllo, che comporterà altro notevole tempo.

Ecco a che cosa tende l'emendamento che mi onoro di presentare alla Camera.

PRESIDENTE. Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti all'articolo 8:

Sopprimere le parole: relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° ottobre 1948, *e le altre:* entro il 31 dicembre 1949, *aggiungendo le seguenti al termine dell'articolo:* ogni qualvolta si verificano variazioni nel trattamento complessivo del personale in servizio.

CAVALLARI, PESENTI ANTONIO, AMENDOLA GIORGIO, CAPALAZZA, MARZI, GIOLITTI, AMENDOLA PIETRO, BERGAMONTI, BIANCO, GALLO ELISABETTA, DIAZ LAURA, BOTTONELLI.

Aggiungere il seguente comma:

Il criterio di perequazione, cui s'informa il presente Capo, dovrà applicarsi anche per l'avvenire sulle quote pensionabili, in modo da mantenere costante il rapporto fra nuove e vecchie pensioni.

DE MARTINO ALBERTO, TROISI.

Aggiungere il seguente comma:

I predetti assegni dovranno essere sempre modificati in relazione alle variazioni, che subisce il trattamento economico degli impiegati in servizio.

COLITTO.

Questi emendamenti si intendono decaduti per preclusione, riguardando essi l'aumento automatico delle pensioni in rapporto al trattamento degli impiegati in servizio.

L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento proposto.

PETRILLI, Relatore. Faccio osservare che il preteso errore all'articolo 8 non appare sussistente. Non v'è infatti contraddizione, per quanto possa sembrare che vi sia, fra il parlare di pensioni liquidate e rinnovate e il dire poi, successivamente, a proposito delle stesse pensioni, « la riliquidazione », ecc.

Non è un errore, perché le norme di cui al disegno di legge si applicano per i pensionati a decorrere dal 1° novembre 1948. È evidente quindi che, per coloro che siano invece andati in pensione in epoca anteriore a questa data, le norme da applicarsi sono ancora quelle oggi in vigore. Ne consegue che, se non sono ancora state fatte le liquidazioni, queste dovranno essere fatte in base alle norme in vigore in un primo tempo; per poi essere una seconda volta rifatte in base alle norme di questo disegno di legge. Ciò, come ripeto, in quanto si tratti di personale che sia andato a riposo prima del 1° novembre 1948, ma per cui non si sia ancora eseguita dai competenti uffici la liquidazione.

Per quanto poi concerne la sostituzione che propone l'onorevole Roveda, faccio osservare che tutta la materia formante oggetto di questa proposta ha, se non erro, un'importanza di carattere eminentemente procedurale, in ordine alla perequazione, e non già un carattere sostanziale che possa e debba essere regolato mediante una disposizione legislativa.

Mi pare, quindi, che non si tratti se non di osservazioni, le quali potranno avere il loro valore e la loro importanza solo nel senso che il Governo debba tenerle presenti nel

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

dettare delle circolari, delle istruzioni ai propri dipendenti uffici per una sollecita perequazione delle pensioni.

Quanto alla preoccupazione dello stesso onorevole Roveda che i pensionati peggino addirittura far causa allo Stato, cioè vantare un diritto azionabile con una pretesa di risarcimento di danni, qualora entro il 31 dicembre 1949 non si arrivi a liquidare, a perequare cioè le pensioni, mi permetto di calmare la preoccupazione dell'onorevole proponente, perché il termine del 31 dicembre 1949 è un termine, senza dubbio, puramente indicativo. Non è un termine cogente per l'Amministrazione, nonostante che vi sia la parola « devono », né un termine di decadenza per i pensionati. La vostra Commissione non aveva posto alcun termine, perché si rendeva perfettamente conto che non era opportuno fissare un termine all'Amministrazione, ma, invece, era opportuno agevolarla nel disimpegno di questa pratica. Il Senato viceversa ha voluto porre questo termine, e, beninteso, soltanto col carattere di indicazione, cioè come una raccomandazione solenne all'Amministrazione di espletare questi lavori entro il 31 dicembre 1949. Qualora, quindi, non li avesse espletati, né il pensionato avrebbe potuto vantare alcun diritto azionabile, né lo stesso decadere dal diritto di vedere perequata la pensione, qualora non fosse stata operata entro il 31 dicembre 1949.

Per questi motivi io sono contrario all'accoglimento dell'emendamento sostitutivo degli onorevoli Roveda, Azzi, Paolucci ed altri.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il parere del Governo sull'emendamento dell'onorevole Roveda ed altri.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Per quanto riguarda, onorevoli colleghi, il contenuto dell'emendamento dell'onorevole Roveda, che fa capo alla preoccupazione di una possibile contraddizione tra l'espressione contenuta nel primo periodo e l'espressione contenuta nella seconda parte dell'articolo 8, è evidente — dopo la discussione fatta e dopo i chiarimenti dell'onorevole Petrilli — quale sia l'intenzione del legislatore, intenzione che in questo caso coincide con lo spirito della legge, e, quindi, in sede di applicazione pratica non vi è possibilità di equivocare.

Io non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento dell'onorevole Roveda, salvo quanto riguarda l'espressione: « e per la prima applicazione della presente legge ». Ma se mi permette, onorevole Roveda; la pregherei di

non insistere e qualora voglia insistere, sempre se permette, pregherei la Camera di respingere l'emendamento, non già perché io non ne condivida il contenuto, ma unicamente perché mi sembra superfluo, in quanto l'articolo 8, dopo i chiarimenti che sono intervenuti, mi sembra sufficientemente idoneo.

In ogni caso è evidente che anche, e soprattutto, per l'intervenuta preclusione, non avrebbero più ragione di essere queste parole « e per la prima applicazione della presente legge », che postulano un concetto di perequazione permanente, il quale è già stato escluso.

Tutto ciò premesso, credo sia mio dovere, invece, come Governo, di trattenermi più particolarmente sulla preoccupazione che entro il 31 dicembre 1949 non possa essere compiuto il lavoro di riliquidazione.

Esatta l'affermazione dell'onorevole Relatore che non si tratta né di termine cogente che impegni l'Amministrazione agli effetti di un eventuale risarcimento di danni, né di termine di decadenza che faccia decadere il pensionato dal diritto di liquidazione. È un termine che impegna il potere esecutivo, ritengo, nei confronti del Parlamento, nel senso che, qualora il potere esecutivo, nella sua attività amministrativa, non lo rispettasse, il Governo potrebbe e certamente sarebbe chiamato a rispondere dinanzi al Parlamento per spiegarne le ragioni. Questa mi sembra l'impostazione del problema.

Ora io sono grato, a questi effetti, che l'onorevole Roveda abbia *a priori* riconosciuto come, allo stato attuale, forse già fin da questo momento, potremmo dire che il Governo non sarebbe in grado di rispettare il termine stesso. Non vado, però, a ricercare assolutorie preventive. Ad ogni modo io sono grato all'onorevole Roveda di aver sottolineato questa difficoltà in cui si troverà l'Amministrazione per rispettare il termine. Però io vorrei ricordare all'onorevole collega che, nella precedente seduta, il Governo ha accettato l'ordine del giorno Chiostergi-Longhena, in cui, con riferimento all'articolo 8, si invitava il Governo ad adottare tutte le provvidenze necessarie.

Quest'ordine del giorno è stato approvato, e quindi assicuro l'onorevole Roveda che il mio Ministero farà quanto necessario per attrezzare gli uffici affinché il lavoro possa svolgersi nel corso del corrente anno, e interverrà presso le altre Amministrazioni affinché anch'esse compiano tempestivamente quanto devono.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

Se, attraverso l'esame necessario per l'adozione di tali provvidenze, vedessimo l'opportunità di innovazioni che comportino addirittura dei provvedimenti legislativi, è evidente che il Governo dovrebbe farsi carico di tale opportunità.

PRESIDENTE. Onorevole Roveda, ella mantiene il suo emendamento?

ROVEDA. Ringrazio l'onorevole Ministro per le spiegazioni che ha dato e prendo atto dei suoi buoni propositi. Ma io, come ho detto pocanzi, non comprendo come, con la prassi normale di queste liquidazioni e riliquidazioni, sarà possibile che, pur con tutta la migliore volontà e con tutte le disposizioni che vorrà emanare il Governo, questo lavoro possa essere concluso entro la data del 31 dicembre 1949.

Centralizzato così, a mio parere, ciò non è possibile. E allora mi preoccupa innanzitutto della situazione nella quale verranno a trovarsi i nostri pensionati per lunghissimo tempo se si arresteranno queste liquidazioni: e per legge dovrebbero fermarsi dopo il 31 dicembre 1949.

Sono preoccupazioni che dobbiamo avere, noi legislatori, sulle possibili conseguenze, in quanto, pur non decadendo il diritto di liquidazione, lo Stato dovrà rispondere di questa sua mancanza di realizzazione alla data stabilita.

Per tutte queste preoccupazioni io insisto nel mio emendamento, pur modificato nella espressione che l'onorevole Ministro ha citato, in quanto che, data la disposizione dell'articolo 2, naturalmente cade il significato di tale espressione.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Affinché non possa nascere qualche malinteso, desidero osservare che l'emendamento, nel suo contenuto, non contempla questa preoccupazione del rispetto del termine. L'emendamento è invece inteso a risolvere il problema di un possibile contrasto tra la prima e l'ultima parte dell'articolo 8. E, unicamente sotto un profilo di (mi conceda l'espressione) superfluità, in termine strettamente tecnico, non mi sembra che sia opportuno sostituire il testo dell'articolo 8.

Per quanto riguarda invece la sua preoccupazione del rispetto del termine del 31 dicembre 1949, onorevole Roveda, io sono perfettamente d'accordo con lei che bisogna adottare tutte quelle formule sollecitative

e semplificatrici che valgano a mettere l'Amministrazione in condizioni di rispettarlo. Saremo in molti alla ricerca delle formule e dei mezzi più adatti, ed io vorrei fin da questo momento, onorevole Roveda, sollecitare il contributo dei suoi consigli e dei suoi suggerimenti, perché tutto questo possa essere fatto. Ed io poc'anzi ero arrivato anche a dire che, qualora queste formule non potessero essere adottate su un piano semplicemente amministrativo, mi farei addirittura carico, come Governo, di proporre eventualmente dei provvedimenti legislativi che permettano l'ingresso a formule sollecitative, più sbrigative e semplificatrici. Questo è il pensiero del Governo che, penso, debba rassicurarla su questo punto.

ROVEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROVEDA. Onorevole Ministro, prendo atto delle sue dichiarazioni. Io sarei disposto a ritirare il mio emendamento, ma la pregherei di darci garanzia che dopo questa data del 31 dicembre 1949 il lavoro in favore dei pensionati per le liquidazioni non subirà nessuna sosta. Questo, per toglierci ogni preoccupazione, perché qui è stata posta una data che invece si poteva sostituire con la dizione: « con decreto ministeriale ».

Perché mettere una data che fa parte della legge? Perché mettere una data, che dovrebbe essere poi assolutamente osservata?

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Mi perdonino gli onorevoli colleghi; la data, che in questo momento può preoccupare quanti sono giustamente pensosi della portata ultima di un precetto, è stata messa per tranquillizzare il mondo degli interessati rispetto ad una presunta parziale inerzia eventuale di alcuni settori della pubblica Amministrazione.

Quindi, la data aveva uno scopo di rassicurazione, per poter dire, cioè: quanto meno, si sa che il Governo si impegna entro il 31 dicembre 1949 di liquidare tutto.

Ora è evidente che, dopo il 31 dicembre, se il lavoro non fosse compiuto, esso dovrebbe continuare. E se questa è l'assicurazione che ella desidera, quest'assicurazione l'ha amplissima. L'inserzione di una data pone il Governo in condizione di cercare tutti i mezzi perché entro il 31 dicembre tutto il lavoro possa essere compiuto. E, a questo effetto, ancora una volta mi permetto di sollecitare la sua collaborazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

ROVEDA. La ringrazio e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, con la sola modificazione, della data « 1° ottobre 1948 » in « 1° novembre 1948 » per coordinamento.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

FABRIANI, Segretario, legge:

« La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua:

1°) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella originaria liquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri assegni pensionabili vigenti alla data del 1° ottobre 1948, considerati aumentati ai sensi del precedente articolo 3;

2°) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data predetta, comprese quelle di cui al Capo I, fermo rimanendo il numero degli anni su cui fu computata la pensione originaria e, per le pensioni privilegiate ed eccezionali, rispettivamente, la categoria di infermità e il grado di inabilità a suo tempo accertati. Se però la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova pensione privilegiata sarà desunta applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo lo stesso rapporto di liquidazione;

3°) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331.

« Per quanto concerne la concessione dell'assegno suppletivo valgono le norme del precedente articolo 5. Nulla è innovato alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di assegni di superinvalidità e integrativi a favore degli invalidi, titolari di pensioni privilegiate ordinarie ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roveda, Bottonelli, Paolucci, Azzi, Bianco, Semeraro Santo, Di Donato, Amadei, De Martino Francesco e Clocchiatti hanno presentato il seguente emendamento.

Sostituire il primo comma col seguente:

« La nuova liquidazione prevista nell'articolo precedente, si effettua:

1°) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nell'originaria liquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri assegni pensionabili, in vigore alla data di applicazione della presente legge, con-

siderati aumentati ai sensi del precedente articolo 3 e tenendo conto delle variazioni che negli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri assegni pensionabili potranno verificarsi in seguito;

2°) applicando le vigenti disposizioni sulle pensioni, comprese quelle di cui al Capo primo, fermo rimanendo... (*segue il testo del disegno di legge*);

3°) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall'articolo 3 ».

L'onorevole Roveda ha facoltà di svolgerlo.

ROVEDA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, riconosco che il primo comma di questo emendamento non ha più ragion d'essere: all'articolo 2 la data è fissata al 1° novembre poiché non sono contemplati successivi adeguamenti. Passo quindi al comma secondo.

Il punto secondo dell'emendamento ha semplicemente carattere chiarificatore, in quanto tende ad evitare che possano verificarsi eventualmente delle interpretazioni diverse a seconda gli interpretanti.

La dizione proposta a mio parere, chiarifica la sostanza del secondo comma.

Il punto terzo dell'emendamento si riferisce al caro-viveri.

Con decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331, sono state create due specie di indennità di caro-viveri, a seconda che coloro che ne usufruiscono abbiano età non inferiore ai 60 anni o inferiore ai 60 anni.

Ora, dato che è stato stabilito all'articolo 3 il caro vita nella misura di 60 mila lire annue per le categorie dei pensionati in atto e futuri, mi domando: perché questa assegnazione di caro-vita non viene estesa a tutti i pensionati? La differenza non è forte.

Mi riferisco alla funzione del caro-viveri, il quale tiene conto della svalutazione della moneta nei suoi effetti contingenti. Se si riconosce che in aggiunta allo stipendio base, che ha carattere di stabilità, il caro-viveri ha funzione di adeguamento alle contingenti condizioni di vita, non è giusto, io trovo, che ai vecchi pensionati sia assegnato il caro-viveri in misura inferiore agli altri, vale a dire ai nuovi pensionati.

Noi con questa legge ci proponiamo di addivenire ad una perequazione. Ora, che questa perequazione sia veramente tale!

Se si è trovato che ai pensionati nuovi e futuri sia da assegnarsi un caro-vita di 60 mila lire annue — dopo tutto è un caro-vita in misura modesta — che almeno questo caro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

vita sia concesso a tutti quanti, poiché tutti hanno le medesime esigenze, anzi, io direi, le esigenze sono maggiori per i vecchi pensionati. Quindi, se si togliesse questa sperequazione di caro-viveri (io non so a quanto ammonterebbe il carico per lo Stato) si farebbe opera di giustizia.

Io credo che questo sia nel fine della legge, e se la somma non è eccessivamente forte, come ho motivo di ritenere, prego di prendere in esame questo emendamento.

PRESIDENTE. I seguenti due emendamenti sono preclusi dalle precedenti votazioni:

Al primo comma, alle parole: La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua, *sostituire le seguenti:* La prima riliquidazione da eseguirsi a norma dell'articolo precedente si effettua.

CAVALLARI, PESENTI ANTONIO, AMENDOLA GIORGIO, CAPALOZZA, MARZI, GIOLITTI, AMENDOLA PIETRO, BERGAMONTI, BIANCO, GALLO ELISABETTA, DIAZ LAURA, BOTTONELLI.

Al primo comma, sostituire il n. 1°) col seguente:

1°) indistintamente dal tempo della prima liquidazione, secondo i disposti del primo Capo della presente legge.

DUGONI, COSTA.

Gli onorevoli Cavallari, Pesenti Antonio, Amendola Giorgio, Capalozza, Marzi, Giolitti, Amendola Pietro, Bergamonti, Bianco, Gallo Elisabetta, Diaz Laura, Bottonelli, hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, n. 2°), dopo le parole: la pensione originaria, *aggiungere il seguente periodo:*

Però sarà tenuto conto del servizio continuativo prestato dal personale riassunto in base al regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, e cessato il 25 giugno 1948, servizio che con la presente disposizione è dichiarato riscattabile ed è riconosciuto servizio attivo pensionabile a tutti gli effetti, al pari di quello di ruolo e cumulabile e ricongiunto col servizio di ruolo anteriormente prestato dal personale medesimo. Il relativo contributo di riscatto, nella misura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 266, sarà ritenuto nel pagare il conguaglio, di cui all'articolo 21 della presente legge.

Alle parole sopradette far seguire le seguenti contenute nel testo del disegno di

legge: Per le pensioni privilegiate ed eccezionali...

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgerlo.

CAVALLARI. Il secondo mio emendamento all'articolo 9 trae motivo da due disposizioni legislative, una delle quali porta la data del maggio del 1940 e l'altra la data del 31 gennaio 1944. In queste due disposizioni di legge si provvede alla riassunzione di personale già collocato in pensione. La prima legge venne emanata in quanto si sentì la necessità di rimpiazzare con questi pensionati il personale che era stato richiamato alle armi. Si era allora nel 1940.

La seconda legge, che risale, come ho detto, al 31 gennaio 1944, trova origine dalla necessità di incrementare la ricostruzione e quindi di coprire determinati posti della pubblica Amministrazione.

Orbene, in tutte queste disposizioni legislative vi sono norme le quali dichiarano che nessuna indennità di quiescenza dev'essere data al pensionato allorché avrà terminato questo suo periodo di riassunzione, e che il periodo di riassunzione non dovrà essere computato agli effetti della pensione che gli dovrà essere corrisposta. È una disposizione, questa, non giusta. La prima, specialmente, risale al periodo fascista.

È una disposizione che non ha, a lume di diritto, alcuna giustificazione, perché le funzioni che lo Stato ha demandato ai pensionati riassunti in servizio erano, né più né meno, quelle che da essi erano state adempiute durante il periodo della loro attività vera e propria: stesse funzioni, stesse responsabilità, stessi doveri. Quindi, diciamo noi, stessi diritti.

E che la posizione di questi pensionati richiamati in servizio presso la pubblica amministrazione sia una situazione contraria alle più elementari norme dell'equità, noi lo vediamo anche se osserviamo quello che avviene in un caso analogo, per quanto riguarda i militari.

C'è infatti il precedente del trattamento usato agli ufficiali e sottufficiali di carriera nelle Forze armate in congedo che si richiamano in servizio per mobilitazione. Essi vengono riassunti con il grado raggiunto per una o più promozioni nella posizione di congedo e possono conseguire durante il richiamo ulteriori promozioni, precluse invece al pensionato civile riassunto, e all'atto del ricollocamento in congedo hanno diritto ad una liquidazione della pensione nella quale

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

si tiene conto sia del grado rivestito durante l'ultimo triennio di servizio, sia del servizio di richiamato. Ne deriva quindi un duplice vantaggio, di tale entità, che numerosi ufficiali dal servizio prestato durante la guerra 1915-18 hanno potuto raddoppiare il proprio assegno di riposo.

Orbene, nulla da dire per questo trattamento doveroso riservato dalla pubblica Amministrazione nei riguardi degli ufficiali richiamati in servizio, ma molto da dire invece, tutto da dire, nei riguardi del trattamento dalla stessa pubblica amministrazione riservato ai pensionati che vengono riassunti in servizio. E questo a maggior ragione, se si considera ancora — e sono al termine delle mie parole — il disposto dell'articolo 9 del decreto legge 7 aprile 1948, il quale ha riconosciuto agli avventizi e ai giornalieri il diritto di vedersi considerato valido per la pensione anche il servizio anteriore prestato come avventizi.

Quindi è solamente la categoria dei funzionari richiamati in servizio quella a cui queste agevolanze non vengono riconosciute. E questi sono i motivi che ci hanno indotto a presentare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Colitto ha proposto la soppressione del numero 3° del primo comma di questo articolo. Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

COLITTO. Questa soppressione è stata da me richiesta nell'ipotesi che non fosse stato approvato il mio emendamento proposto all'articolo 3. Poiché non ho insistito su questo emendamento, la proposta non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

PETRILLI, Relatore. Nell'emendamento Roveda vi sono tre punti.

Circa il 1° comma siamo d'accordo che non v'è più motivo a mantenerlo. Il secondo punto tratta esclusivamente di una questione di forma, perché là dove è scritto: « applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data predetta » (cioè 1° novembre 1948), si vorrebbe dire: « applicando le vigenti disposizioni ».

Nel testo proposto dal Governo e dalla Commissione è detto: « alla data predetta », perché è con riferimento alla data da cui ha effetto questo disegno di legge (cioè il 1° novembre 1948).

È con riferimento a quella data che sono state richiamate le disposizioni di legge. Quindi, io, a dire il vero, non comprendo la

preoccupazione che l'onorevole Roveda ha per equivoci che possano eventualmente sorgere. Egli ha parlato di una possibilità di equivoco genericamente; ma non ho capito in concreto in che cosa l'equivoco potrebbe consistere. E quindi non sono neppure in grado di poter controbattere questa preoccupazione. Io non la vedo, perché le espressioni sono su per giù sostanzialmente equivalenti.

Quanto al terzo punto: « attribuendo gli assegni di caro-viveri nella misura stabilita dall'articolo 3 », devo far presente all'onorevole Roveda e agli altri firmatari che le indennità sono due: una è l'indennità di caro-vita, che è percepita dagli impiegati; una è l'indennità caro-viveri, che è percepita dai pensionati.

Quando si parla, all'articolo 3, di lire 60.000, ci si riferisce all'indennità di caro-vita degli impiegati. In altri termini si dice: da oggi in poi base pensionabile sarà lo stipendio aumentato del 20 per cento e aumentato di lire 60.000 annue, che sono una aliquota fissa dell'indennità di caro-vita che si corrisponde agli impiegati, quando sia ad essi liquidata, per effetto della cessazione dal servizio, la pensione. A ciò che viene liquidato si aggiunge poi la corresponsione dell'indennità di caro-viveri, che è quella che è, uguale per tutti i pensionati, e corrisponde a circa 5 mila lire mensili.

ROVEDA. Sarebbero 48 mila lire invece di 60 mila.

PETRILLI, Relatore. A me risulta che è di 4.800 lire mensili. Ora, l'onorevole Roveda, insieme con altri colleghi, proporrebbe invece che venisse fatta la liquidazione su che cosa?

ROVEDA. Sul caro-viveri uguale al caro-vita, perché la funzione del caro-vita è la stessa, sia per quelli in servizio che per i pensionati.

PETRILLI, Relatore. Allora verrebbe calcolato due volte il caro-vita: una volta come base per la liquidazione della pensione in aggiunta allo stipendio e all'aumento del 20 per cento, e un'altra volta verrebbe corrisposto per intero. Non c'è dubbio su ciò, perché noi con l'articolo 3 abbiamo dichiarato che la pensione si deve corrispondere sulla base dello stipendio, aumentato del 20 per cento e aumentato di lire 60 mila annue di indennità di caro-vita. Lei vorrebbe che a tutto ciò si aggiungesse l'indennità di caro-vita, che verrebbe pagata una volta come aggiunta e un'altra volta come elemento per la liquidazione della pensione nella misura di 60 mila lire annue. Ove si pensi che per gli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

impiegati, che abbiano il massimo di servizio e di età, la pensione viene corrisposta nella misura di 9/10, in realtà quelle 60 mila lire vengono corrisposte nella misura di 54 mila. Avremmo quindi 54 mila lire da una parte e poi l'intero caro-vita dall'altra e verrebbe due volte in considerazione, con effetto di erogazione di somme da parte dello Stato, come indennità...

ROVEDA. Potrebbero rinunciare alle 60 mila lire preferendo, penso, la equiparazione del caro-viveri fra pensionati e impiegati in servizio.

PETRILLI, *Relatore*. No, perchè la Camera ha già approvato l'articolo 3 così come è stato proposto dal Governo e raccomandato dalla Commissione. Non c'è dubbio che la pensione viene liquidata su quei tre elementi: stipendio, 20 per cento in più dello stipendio, 60 mila lire annue di caro-vita, oltre la corresponsione dell'attuale caro-viveri, così come è autorizzata dalla legge.

Quindi non possiamo accettare questo emendamento dell'onorevole Roveda, altrimenti lo Stato pagherebbe due volte l'indennità, senza che vi sia un motivo giustificato.

All'onorevole Cavallari devo far presente che la nostra legislazione sulle pensioni non tiene mai conto del servizio non di ruolo che sia stato prestato dal pensionato dopo il suo collocamento a riposo.

CAVALLARI. Per questo presentiamo l'emendamento.

PETRILLI, *Relatore*. Benissimo. Ma questo emendamento andrebbe contro tutto il principio informatore dell'istituto delle pensioni, e andrebbe esaminato in sede competente.

CAVALLARI. Più competente di questa?

PETRILLI, *Relatore*. Subordinatamente a questo motivo pregiudiziale, cioè di essere sempre fermi su quella linea che ho già prospettato, vengo anche ad una questione di merito. Si tratta di ex dipendenti dello Stato, i quali sono stati collocati a riposo in base alle norme ordinarie. Una parte di questi dipendenti sono stati riutilizzati dallo Stato, percependo per un certo periodo di tempo qualche cosa di più, cioè la differenza tra la pensione e lo stipendio.

CAVALLARI. Ma hanno anche lavorato!

PETRILLI, *Relatore*. Hanno certamente lavorato, però si sono trovati in una situazione migliore di fronte a coloro che, collocati a riposo, non sono stati utilizzati e non

hanno potuto lavorare e non hanno potuto ottenere quella differenza in più.

Gli ultimi, che rappresentano la categoria più numerosa, avrebbero ben diritto di dolersi che a quella categoria non molto numerosa sia stato fatto un duplice favorevole trattamento: quello di essere stata utilizzata, di aver ricevuto la differenza fra la pensione e lo stipendio e poi di vedersi riliquidata la pensione, in modo da avere un beneficio di quiescenza ancor più elevato. Io credo che, di fronte alla situazione favorevole della quale hanno goduto questi pensionati per il periodo di tempo in cui hanno prestato servizio non di ruolo, noi non possiamo agguingere una situazione peggiore, facendo cioè riliquidare la pensione.

Quanto, poi, all'accento fatto dal collega Cavallari riguardo al periodo di avventiziato, si tratta di un riscatto regolato dal decreto legislativo 23 ottobre 1919, n. 1970, per tutti gli impiegati dello Stato, e in modo particolare, dal decreto legislativo del 1948 sulla sistemazione degli avventizi: qui si tratta di servizio prestato anteriormente all'ingresso in carriera e non di servizio non di ruolo che è stato prestato successivamente alla cessazione del rapporto di impiego per utilizzazioni assolutamente sporadiche, che l'Amministrazione ha fatto per determinate contingenze.

CAVALLARI. Anche nel mio emendamento è previsto il riscatto.

PETRILLI, *Relatore*. Ho visto, ma la legge non consente il riscatto di questi servizi. Noi siamo contrari a questo emendamento, perchè è contrario al principio che informa l'ordinamento giuridico relativo alle pensioni. (*Interruzione del deputato De Martino Alberto*).

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro del tesoro ha facoltà di esprimere il parere del Governo.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Roveda, premesso che il comma 1 non ha più ragione di essere per i motivi che sappiamo, circa il secondo comma, se il collega Roveda insiste, il Governo si rimette all'Assemblea.

Per quanto riguarda il terzo comma, penso che dopo i chiarimenti dell'onorevole Petrilli, l'Assemblea non si stupirà se il Governo raccomanda di aderire al suggerimento della Commissione di respingere l'emendamento.

Per quanto concerne l'emendamento dell'onorevole Cavallari, sono evidenti le ragioni di principio per cui non possiamo affretta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

tamente decidere in questa sede su argomenti così importanti per la loro portata di ordine pregiudiziale. Quindi prego di porre anche questo emendamento nel novero delle materie che potranno, per iniziativa governativa o per iniziativa parlamentare, essere portate all'esame del Parlamento.

Onorevole Cavallari, vorrei dirle sottovoce che non so se renderemmo un grande servizio alla categoria di quelli che possono essere riassunti in servizio con l'introdurre il suo concetto, perché fatalmente ella introdurrebbe una maggiore remora a riassumere una persona che è già in pensione: infatti l'amministrazione pubblica, che è già così preoccupata quando deve caricarsi dell'onere relativo ad una riassunzione, sarebbe maggiormente preoccupata se dovesse pensare che vi sono anche delle ripercussioni per quanto riguarda il trattamento di quiescenza. Questo — ripeto — ho voluto dire sottovoce, per sottolineare soltanto l'aspetto pratico della questione.

PRESIDENTE. Onorevole Roveda, mantiene il suo emendamento?

ROVEDA. Per il punto terzo, le spiegazioni date dall'onorevole Presidente della Commissione non mi convincono, in quanto considero la possibilità che ai pensionati, in complesso, si dia l'adeguamento dell'indennità caro-viveri nella misura che viene conferita a coloro che sono in servizio, e non si continui il trattamento stabilito dal decreto n. 1331. Per queste ragioni io insisto.

PRESIDENTE. Allora, ella insiste solo sul n. 3 del suo emendamento.

Onorevole Cavallari ella mantiene il suo emendamento?

CAVALLARI. Non sono affatto convinto delle ragioni portate dall'onorevole Presidente della Commissione, quando sostiene che già un beneficio è stato dato a questi pensionati riassunti, corrispondendo loro lo stipendio. Ci troviamo di fronte a gente che ha lavorato; forse che si doveva non pagare? Io vorrei che l'onorevole Petrilli facesse questo discorso alla presenza di quei macchinisti, i quali sono stati riassunti durante la guerra, e che hanno guidato le locomotive sotto i bombardamenti e sotto i mitragliamenti e dicesse loro che hanno avuto un beneficio, perché sono stati pagati per il lavoro...

PETRILLI, *Relatore*. No, no, non è questo che ho detto, onorevole Cavallari!

CAVALLARI. Per queste ragioni, e per altre considerazioni, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Roveda e l'onorevole Cavallari hanno mantenuto i loro emendamenti, dobbiamo votare per divisione l'articolo 9.

Pongo in votazione la seguente prima parte, sostituendo, per coordinamento, alle parole: « 1° ottobre 1948 » le altre « 1° novembre 1948 ».

« La nuova liquidazione prevista dall'articolo precedente si effettua:

1°) prendendo per base, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri eventuali assegni calcolati nella originaria liquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni ed altri assegni pensionabili vigenti alla data del 1° novembre 1948, considerati aumentati ai sensi del precedente articolo 3».

(È approvata).

Pongo in votazione la prima parte del numero 2:

2°) applicando le disposizioni sulle pensioni in vigore alla data predetta, comprese quelle di cui al Capo I, fermo rimanendo il numero degli anni su cui fu computata la pensione originaria ».

(È approvata).

Segue ora l'emendamento dell'onorevole Cavallari, di cui do nuovamente lettura.

« Però sarà tenuto conto del servizio continuativo prestato dal personale riassunto in base al regio decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 34, e cessato il 25 giugno 1948, servizio che con la presente disposizione è dichiarato riscattabile ed è riconosciuto servizio attivo pensionabile a tutti gli effetti, al pari di quello di ruolo e cumulabile e ricongiunto col servizio di ruolo anteriormente prestato dal personale medesimo. Il relativo contributo di riscatto, nella misura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 266, sarà ritenuto nel pagare il conguaglio, di cui all'articolo 21 della presente legge ».

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Vorrei pregarla di aggiungere, dopo le parole: « Però sarà tenuto conto del servizio continuativo prestato dal personale riassunto », le parole: « o trattenuto ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione questo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cavallari, con l'aggiunta delle parole: « o trattenuto » dopo la parola « riassunto ». L'emendamento non è accettato né dalla Commissione, né dal Governo.

(Non è approvato).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

Pongo in votazione la restante parte del n. 2:

« e, per le pensioni privilegiate ed eccezionali, rispettivamente, la categoria di infermità e il grado di inabilità a suo tempo accertati. Se però la pensione privilegiata fu liquidata in rapporto al massimo o al minimo di pensione, la nuova pensione privilegiata sarà desunta applicando al nuovo massimo o al nuovo minimo lo stesso rapporto di liquidazione ».

(È approvata).

Al n. 3, pongo in votazione il seguente emendamento dell'onorevole Roveda non accettato né dalla Commissione, né dal Governo:

« attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall'articolo 3 ».

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione il n. 3 nel testo della Commissione, che rileggo:

« 3°) attribuendo gli assegni di caroviveri nella misura stabilita dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331 ».

(È approvato).

Infine, pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 9 nel testo della Commissione, che rileggo:

« Per quanto concerne la concessione dell'assegno suppletivo valgono le norme del precedente articolo 5. Nulla è innovato alle vigenti disposizioni che regolano la concessione di assegni di superinvalidità e integrativi a favore degli invalidi, titolari di pensioni privilegiate ordinarie ».

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Presentazione di disegni di legge.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Chiedo di parlare per la presentazione di tre disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina »;

« Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei tribunali militari ».

« Promozione al grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e ammissione al corso allievi sottufficiali per l'anno scolastico 1948-1949 dei militari dell'Arma stessa reduci dalla prigionia e dalla deportazione ».

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non gli sembri urgente disporre che risorga nella Marsica (Aquila) il centro di selezione patate, che garantiva la sanità del postime da semina. Questo centro fu travolto dalle vicende belliche; la ricostituzione di esso significa tornare a conferire alle patate da semina l'antico pregio con vantaggio economico della agricoltura della zona e di quella di tutto il Paese.

« RIVERA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, e i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'agricoltura e foreste, per conoscere se e quando intendano di adempiere all'impegno preso da Governi antifascismo e da Governo postfascismo di unire con una linea ferroviaria i due capoluoghi di provincia, Aquila e Teramo, oggi specialmente in considerazione del sacrificio di una parte del territorio agricolo e del locale patrimonio delle acque ed in considerazione della deliberata industrializzazione del Mezzogiorno.

« RIVERA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se possano comunicare alla Camera le cause della interruzione della attività della centrale generatrice elettrica di provvidenza (Abruzzo).

« RIVERA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere le ragioni per le quali le elezioni amministrative di Mileto, in provincia di Catanzaro, già fissate per il 31 gennaio 1949, siano state rinviate sine

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

die, privando così un laborioso comune calabrese di una propria amministrazione democraticamente eletta e lasciandolo in balia di un commissario prefettizio.

« SILIPO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che hanno determinato la esigua assegnazione di 129 milioni sui 20 miliardi del fondo ERP alla provincia di Caserta, la quale è fra le più danneggiate della regione campana, e per conoscere in qual modo si intende provvedere per venire incontro ai legittimi bisogni delle popolazioni.

« LEONETTI, DE MICHELE, NUMEROSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali stanziamenti siano stati effettuati durante l'esercizio in corso per lavori pubblici in provincia di Modena; e quali provvedimenti esso intenda prendere per venire incontro alla grave disoccupazione di tale provincia che, specie nella zona montana, continua totale e ininterrotta da oltre quindici mesi.

« CORNIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana, per conoscere se il Governo britannico, secondo quanto a suo tempo comunicato, abbia provveduto al risarcimento dei danni subiti dai cittadini italiani in conseguenza dei sanguinosi avvenimenti verificatisi in Mogadiscio l'11 gennaio 1948.

« LUPIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali viene di tanto ritardata da parte del Ministero la corresponsione dei compensi dovuti ai liberi professionisti incaricati della progettazione e della direzione di lavori per la esecuzione di opere pubbliche che rientrano nella competenza degli Enti locali.

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno estendere agli insegnanti supplenti elementari e medi orfani di guerra il beneficio concesso alle insegnanti supplenti vedove di guerra, in base al quale queste ultime sono state immesse in ruolo.

« AMENDOLA PIETRO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere le ragioni per le quali, benché siano stati già espletati i concorsi per le cattedre nelle scuole elementari e le graduatorie dei vincitori siano state già esposte, non si provvede ancora alla compilazione delle graduatorie degli aspiranti all'incarico di provvisorio o supplente nelle scuole elementari per il corrente anno 1948-49.

« AMENDOLA PIETRO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

1°) se intende prorogare di alcuni mesi il termine fissato per il licenziamento di determinati gruppi di impiegati adibiti ai servizi anonari comunali, specialmente per alcune città, come Napoli, che non hanno possibilità di assorbimento dei licenziati in altri lavori;

2°) se non ritiene di chiarire che gli impiegati dei servizi anonari devono considerarsi dipendenti dello Stato od almeno dei comuni ed essere come tali soggetti al trattamento previsto dal decreto n. 262 del 7 aprile 1948 o da quello n. 61 del 25 febbraio 1948.

« COLASANTO, NOTARIANNI, CASERTA, NUMEROSO, CHATRIAN, FIRRAO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno estendere il beneficio della valutazione del servizio di insegnamento elementare, in ragione della metà del servizio di insegnamento medio, concesso con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1034, per i concorsi alle cattedre degli Istituti di insegnamento medio, anche alle norme che regolano i trasferimenti del personale di ruolo degli Istituti suddetti, per i quali vengono compilate graduatorie di merito comparativo, analoghe a quelle in uso per i concorsi di assunzione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CUTTITTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere entro quanto tempo saranno liquidati i diritti degli ex prigionieri U. S. A., ora che i fondi necessari sono stati ufficialmente e integralmente consegnati dagli Stati Uniti al Governo italiano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ROSELLI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere come mai non sono stati ancora pagati ai commissari le indennità d'esame di Stato, d'esame di promozione e di idoneità, riferentisi alle sessioni estive ed autunnali del 1948. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere le ragioni dell'ancora non avvenuto pagamento ai commissari d'esame, delle indennità di quei concorsi magistrali già espletati entro il 1948. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se sia stata studiata e come si intenda realizzare la richiesta variante per Melfi alla linea Spinazzola-Rocchetta-Avellino, variante che varrà a meglio collegare numerosi comuni della provincia di Potenza, appartenenti all'ex circondario di Melfi, con la predetta cittadina, ove hanno sede importanti uffici, e varrà pure a maggiormente valorizzare una importante zona suscettibile di vasto sviluppo economico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga necessario prorogare il termine del 25 febbraio 1949, che il decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, prevede per il bando dei concorsi interni, da parte degli Enti locali, per la sistemazione degli avventizi.

« La proroga si rende indispensabile poiché, in quasi tutti i comuni l'auspicata sistemazione ha dovuto essere preceduta da una modificazione dei regolamenti e degli organici del personale per adeguarli alle mutate esigenze e nonostante la tempestività dei relativi provvedimenti, le inevitabili more procedurali fanno prevedere che solo pochi comuni d'Italia saranno in grado, entro il suddetto termine, di bandire i concorsi, mentre nella gran parte dei casi riuscirebbero inoperanti i benefici previsti dal citato decreto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere come intenda provvedere perché anche il comune di Roccanova,

in provincia di Potenza, abbia la propria chiesa parrocchiale.

« Detto comune conta oltre tremila abitanti e la chiesa fu distrutta dal terremoto nel 1856. A circa un secolo di distanza, mentre si è provveduto — con i mezzi offerti dalla normale legislazione ed anche con leggi speciali — a costruire chiese in comuni che sorgevano o a ricostruirle laddove da eventi calamitosi venivano distrutte, nulla si è fatto per dare un tempio anche a quel paese che è stato sempre, fra l'altro, uno dei più trascurati in materia di opere pubbliche e che non può certamente sperare di affrontare e risolvere con mezzi propri l'annoso problema, dato il miserrimo stato delle proprie finanze e della locale economia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga indilazionabile l'accoglimento delle esigenze prospettate in una apposita riunione tenuta a Potenza, in merito al funzionamento della linea ferroviaria Potenza-Rocchetta-Foggia e alla deficienza e al deplorabile stato d'uso del materiale rotabile in dotazione su quella linea.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere se si è dato corso alle necessarie ed attuabili variazioni di orario che sono state richieste in quella riunione e si riassumono come segue.

« Treni in partenza da Potenza :

ore 5,15-5,20: treno a vapore in coincidenza con i treni provenienti da Napoli;

ore 6,30: automotrice diretta a Foggia per studenti, operai e professionisti che debbono, per ragioni di lavoro, recarsi nella zona del Melfese;

ore 11,20: automotrice diretta a Foggia;

ore 13,30: treno a vapore diretto a Foggia;

ore 15: automotrice diretta a Spinazzola;

ore 18,30: treno operaio.

« Treni in arrivo a Potenza :

ore 7 circa: treno a vapore, per consentire agli operai di trovarsi in orario sul lavoro;

ore 8 circa: automotrice proveniente da Spinazzola;

ore 13,10: automotrice proveniente da Foggia;

ore 16,06: treno a vapore, proveniente da Foggia;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

ore 20 circa: treno a vapore, anche proveniente da Foggia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere se non ritenga opportuno prorogare il termine di sei mesi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo presidenziale 28 giugno 1946, n. 78, allo scopo di permettere che le cooperative di consumo regolarmente costituite e funzionanti possano ottenere la licenza per la vendita al minuto di vino sul posto limitatamente ai soci, anche dopo l'11 marzo 1947. E ciò per evitare disparità di trattamento tra cooperative già costituite e funzionanti a quell'epoca e cooperative costituite posteriormente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se non creda opportuno e giusto estendere le pensioni privilegiate di guerra ai reduci ed alle loro famiglie, combattenti tirolesi atesini nell'ultima guerra, che hanno riacquisito la cittadinanza italiana. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« VOLGGER ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri degli affari esteri, dell'interno e delle finanze, per conoscere se consti loro che i cittadini italiani, residenti e sinistrati di guerra in Francia, siano esclusi dal risarcimento dei danni, in quanto la legge francese numero 46-2389 del 28 ottobre 1946 prevede la eguaglianza di trattamento con i cittadini francesi solo per i cittadini di quegli Stati ove vigano norme di reciprocità; e se non ritengano di studiare ed attuare con la massima sollecitudine tali norme, o, almeno, di risarcire i cittadini italiani in Francia ai sensi della nostra legislazione sui danni di guerra, disponendo anche per il versamento degli acconti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se e quando intende perequare a quella dei loro colleghi del Nord, la posizione del personale civile non di ruolo, compreso quello salariato, attualmente in servizio e che dopo il settembre 1943, nell'Italia meridionale ed insulare, fu co-

stretto a sospendere il rapporto d'impiego e di lavoro per i noti eventi bellici, tenendo conto:

1°) che la sospensione di tale rapporto dipese da causa di forza maggiore, sempre contro la volontà dei colpiti e spesso senza atti che potessero avere valore giuridico di rescissione;

2°) che per i dipendenti dagli Enti militari del Nord l'interruzione, analoga anche se dipendente dal licenziamento disposto dalla Repubblica sociale italiana, fu sanata col decreto legislativo del 5 maggio 1948, n. 625;

3°) che in moltissimi casi il servizio anteriore al 1943 è di molti anni e merita il dovuto riconoscimento;

4°) che sarebbe equo considerare per tutti i suddetti dipendenti civili, almeno ai fini dell'indennità di licenziamento o della buona uscita e della pensione, come non avvenuta l'interruzione di cui trattasi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere il suo pensiero in ordine ai voti espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, per l'impianto nella zona industriale di quel porto di uno stabilimento per la raffinazione degli oli minerali grezzi, con annesso deposito per rifornimento delle navi di linea in transito e del retroterra, la cui realizzazione è indubbiamente utile all'economia nazionale ed è concreta dimostrazione della sentita necessità di sviluppare l'industria nell'Italia meridionale e particolarmente in Brindisi, nella cui zona franca del porto è ormai certo saranno installati grossi impianti industriali dai giuliani. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri degli affari esteri e del tesoro, per conoscere per quali motivi non si è ancora provveduto all'emanazione della legge per il risarcimento dei danni di guerra agli italiani all'estero e particolarmente alle molte migliaia di operai militarizzati che, al seguito delle truppe operanti in territori occupati, dopo i noti avvenimenti, furono fatti prigionieri ed ebbero a perdere tutti i loro beni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« GUADALUPI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 27 GENNAIO 1949

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 19.55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

« Adeguaamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato ». (*Approvato dal Senato*) (205) — (*Relatore: Petrilli*).

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

D'AMBROSIO ed altri: « Proroga per le nomine e i trasferimenti d'insegnanti universitari ». (*Modificata dalla VI Commissione del Senato*). (200-B) — (*Relatore: Ermini*).

TOZZI CONDIVI: « Sospensione dell'efficacia del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 943, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali ». (241) — (*Relatore: Longhena*).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

« Abrogazione dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ». (*Approvato dal Senato*) (250) — (*Relatore: Resta*).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI